SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 marzo 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 38/L

DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2000, n. **45.**

Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali.

00G0068

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 39

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 2000.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni annuali IVA/2000 e IVA periodica.

00A2516

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

REGIONE TOSCANA

Ordinanze del presidente della giunta regionale, in qualità di commissario delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in materia di interventi straordinari nell'ambito del servizio nazionale di protezione civile.

Da 00A2023 a 00A2034

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 marzo 2000, n. **44.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, recante disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell'Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, recante disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell'Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 2000, N. 1

L'articolo 1 è soppresso.

All'articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis.* Per il completamento dei programmi italiani a sostegno delle forze di polizia albanesi fino al 30 giugno 2000, è autorizzata la spesa di lire 16 miliardi per l'anno 2000, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno.».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «articolo 1, comma 5» *sono sostituite dalle seguenti:* «articolo 2, comma 6-*bis*»;

al comma 2, all'alinea, dopo le parole: «dell'articolo 2» *sono inserite le seguenti:* «, commi da 1 a 6,»;

al comma 2, alla lettera a)*, le parole:* «100 miliardi» *sono sostituite dalle seguenti:* «130 miliardi»; *alla lettera* b) *le parole:* «230 miliardi» *sono sostituite dalle seguenti:* «90 miliardi» *e dopo la lettera* c) *è aggiunta la seguente:*

«*c-bis)* quanto a lire 110 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), iscritta nell'unità previsionale di base 7.1.2.14 "8 per mille IRPEF Stato" - cap. 3870 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.».

Nell'allegato n. 1, in corrispondenza della voce «Ministero della difesa» *la cifra* «8» *è sostituita dalla seguente:* «38» *e in corrispondenza del totale la cifra* «100» *è sostituita dalla seguente:* «130».

Nel titolo del decreto-legge, le parole: «gli interventi in favore dell'Albania e» *sono soppresse.*

L'allegato n. 2 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO n. 2

[*previsto dall'art. 3, comma 2, lettera* b)*]*

ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2000 NELLA PARTE CORRENTE DELLA TABELLA *C* DELLA LEGGE FINANZIARIA.

	(Miliardi di lire)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA:	
Decreto legislativo n. 165 del 1999: AGEA (3.1.2.11 - cap. 1940/p)	10
Legge n. 20 del 1994: Corte dei conti (3.1.3.10 - cap. 2815)	5
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI:	
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0. Funzionamento - capitoli 2150, 2151, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2. Paesi in via di sviluppo - capitoli 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	20
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE:	
Legge n. 440 del 1997: Fondo ampliamento offerta formativa (2.1.3.1. - cap. 1810)	20
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI:	
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni ad uso abitativo (7.1.2.1 - cap. 4201)	10
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO:	
Legge n. 287 del 1990: Autorità garante della concorrenza e del mercato (5.1.2.2 - cap. 2850)	5
MINISTERO DELLA SANITÀ:	
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Fondo sanitario nazionale (7.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2980)	10

	(Miliardi di lire)
MINISTERO DELL'AMBIENTE:	
Legge n. 979 del 1982: Difesa del mare (8.1.2.1 - capitoli 3955, 3957/p)	5
Decreto-legge n. 496 del 1993: Agenzia nazionale per la protezione ambientale (6.1.2.1 - cap. 3151)	5
TOTALE . . .	90»

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4411):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA), dal Ministro degli affari esteri (DINI) e dal Ministro della difesa (MATTARELLA) il 7 gennaio 2000.

Assegnato alle commissione riunite 3ª (Affari esteri) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 10 gennaio 2000, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 gennaio 2000.

Esaminato dalle commissioni 3ª e 4ª riunite il 19 e 25 gennaio 2000.

Relazione scritta annunciata il 4 febbraio 2000 (atto n. 4411/*A* - relatori sen. CIONI e LORETO).

Esaminato in aula e approvato l'8 febbraio 2000.

Camera dei deputati (atto n. 6744):

Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), in sede referente, il 10 febbraio 2000, con pareri delle commissioni I, V e del comitato per la legislazione.

Esaminato dalle commissioni riunite III e IV il 16, 23 e 24 febbraio 2000.

Relazione scritta annunciata il 24 febbraio 2000 (atto n. 6744/*A* - relatori on. DI BISCEGLIE e GATTO).

Esaminato in aula il 25 febbraio 2000, 2 marzo 2000 ed approvato, con modificazioni, il 6 marzo 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4411/*B*):

Assegnato alle commissione riunite 3ª (Affari esteri) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 7 marzo 2000, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalle commissioni 3ª e 4ª il 7 marzo 2000.

Esaminato in aula ed approvato il 7 marzo 2000.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2000.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 26.

00G0088

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 febbraio 2000.

Revoca della somma di L. 5.311.019.816 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2721/FPC del 28 novembre 1997, concernente provvedimenti urgenti per fronteggiare le emergenze conseguenti le avversità atmosferiche dei giorni 16, 17, 18 e 19 giugno 1998 nelle province di Parma e Ferrara e conseguente riassegnazione delle risorse al commissario delegato per l'attuazione degli interventi di emergenza ambientale nella Sacca di Goro. (Ordinanza n. 3044).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1999, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2721/FPC del 28 novembre 1997, con la quale è stata stanziata la somma di lire 10 miliardi per fronteggiare le emergenze conseguenti alle avversità atmosferiche dei giorni 16, 17, 18 e 19 giugno 1997 nelle province di Ferrara e Parma;

Vista la richiesta del presidente della regione Emilia-Romagna che con nota n. 23666/99 in data 29 dicembre 1999 ha chiesto di poter utilizzare la somma di L. 5.311.019.816 in quanto economia sugli interventi di

emergenza già definiti in attuazione dell'ordinanza n. 2721/97 per la realizzazione degli interventi di emergenza ambientale nella Sacca di Goro;

Vista l'ordinanza n. 2976 in data 15 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 24 aprile 1999, concernente disposizioni urgenti per il risanamento ambientale della Sacca di Goro nel comune di Goro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 1999, concernente la proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Ferrara, comune di Goro, colpito da un abnorme proliferazione di macroalghe, fino al 31dicembre 2000;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 5.311.019.816 che è contestualmente riassegnata, con le modalità di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2976/99, al Commissario delegato, presidente della regione Emilia-Romagna, per gli ulteriori interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto nella Sacca di Goro.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2000

Il Ministro: BIANCO

00A2528

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 febbraio 2000.

Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1993 recante: «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura»;

Visto il proprio decreto 19 agosto 1996 recante: «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il proprio decreto 27 gennaio 1999 recante «Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura»;

Visto il proprio decreto 17 maggio 1999 recante «Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni»;

Considerato che, fino a quando non sarà emanata una norma europea per le porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni oppure fino a quando non saranno attivate le procedure tecnico-amministrative previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, si rende indispensabile — garantendo i necessari requisiti di sicurezza — tutelare gli interessi privati consentendo la commercializzazione e l'installazione delle porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni;

Ritenuti congrui, a tale scopo, i termini del 31 dicembre 2001 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il «benestare alla singola installazione», con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, e del 31 dicembre 2002 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il «benestare di tipo»;

Decreta:

Art. 1.

Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni

L'installazione di porte resistenti al fuoco, aventi dimensioni comprese nei limiti di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, alle condizioni riportate nel seguente articolo 2, è consentita:

1) fino al 31 dicembre 2001 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il «benestare alla singola installazione» con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri;

2) fino al 31 dicembre 2002 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il «benestare di tipo».

Art. 2.

Condizioni per l'utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni

L'installazione delle porte resistenti al fuoco, di cui all'articolo 1, con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, è consentita a condizione che, in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi, sia presentata la seguente documentazione:

a) estensione dell'omologazione del prototipo fino ai limiti massimi previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999;

b) dichiarazione in cui il produttore, per ogni esemplare commercializzato e sotto la propria personale responsabilità, indica le dimensioni della porta e garantisce le effettive prestazioni di resistenza al fuoco, che dovranno essere non inferiori alla classe REI o RE indicata nell'atto di omologazione di cui al punto *a)*;

c) relazione descrittiva della porta e degli accorgimenti tecnici adottati per garantire le suddette prestazioni di resistenza al fuoco, firmata dal produttore.

Art. 3.

Sipari di sicurezza dei teatri

I sipari di sicurezza per i teatri devono essere muniti del «benestare alla singola installazione» previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999 ed avere le caratteristiche e specifiche tecniche previste dall'articolo 5.2.4 del decreto ministeriale 12 settembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* BARBERI

00A2386

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 settembre 1999.

Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, ed in particolare l'art. 1, che prevede che il Ministro della sanità, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotti un programma su base nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, di una o più strutture, ubicate nel territorio in modo da consentire un'agevole accessibilità da parte dei pazienti e delle loro famiglie, dedicate all'assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 16, comma 3, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1998;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 5 agosto 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. È adottato il programma su base nazionale, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39 per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, di una o più strutture di cui all'Allegato 1, con ubicazione territoriale tale da consentire un'agevole accessibilità da parte dei pazienti e delle loro famiglie, dedicate all'assistenza palliativa e di supporto, prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale che necessitano di cure finalizzate ad assicurare ad essi e ai loro familiari una migliore qualità della vita.

2. Le strutture di cui al comma 1 sono parte integrante della rete di assistenza ai pazienti terminali, costituita da servizi e da attività territoriali e ospedaliere finalizzate all'erogazione delle cure palliative.

Art. 2.

1. Le modalità di integrazione delle attività della rete di cure palliative e le linee attuative per la realizzazione della rete sono descritte nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. Il Ministero della sanità assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le risorse finanziare relative agli anni 1998 e 1999 nelle misure indicate nell'allegato 2 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, in base al tasso di mortalità regionale per neoplasie e al tasso di mortalità generale, in modo da consentire un finanziamento necessario perché tutte le regioni e le province autonome siano dotate comunque di almeno un centro residenziale di cure palliative-hospice e della rete di cure palliative, di cui il centro è parte integrante.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento, di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, presentano al Ministero della sanità i progetti preliminari, di cui all'art. 16, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, per la realizzazione delle suddette strutture e i piani per l'integrazione dell'attività delle strutture con le altre attività di assistenza ai pazienti terminali.

3. Le strutture sono realizzate prioritariamente attraverso l'adeguamento e la riconversione di strutture, di proprietà di aziende unità sanitarie locali o di aziende ospedaliere, inutilizzate anche parzialmente, ovvero di strutture che si siano rese disponibili in conseguenza della ristrutturazione della rete ospedaliera secondo i

criteri stabiliti dall'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il Ministero della sanità valuta la congruità dei progetti e dei piani con i criteri stabiliti dal presente decreto, ne verifica la compatibilità con le risorse assegnate e approva i progetti e i piani.

5. Il Ministero della sanità provvede all'erogazione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 alle singole regioni e province autonome a seguito dell'approvazione da parte del Ministero stesso dei progetti e dei piani.

6. Decorso, senza giustificati motivi, il termine di cui al comma 2, le somme non richieste dalle regioni e dalle province autonome, saranno revocate e riassegnate con successivo provvedimento del Ministero della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 4.

1. Il Ministro della sanità, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, d'intesa con la conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina ai sensi degli articoli 10 e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, specifici indicatori per la verifica dei risultati ottenuti e la valutazione, da effettuarsi almeno annualmente, della qualità delle prestazioni erogate dalla rete di assistenza per pazienti terminali.

2. Il Ministero della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procede alla verifica dell'attuazione del programma di cure palliative entro tre anni dalla pubblicazione del presente decreto.

3. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere individuano ed utilizzano strumenti idonei per la valutazione sistematica e continuativa della soddisfazione del servizio da parte dei pazienti e dei loro familiari.

Art. 5.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano programmi di comunicazione ai propri cittadini, mirati a diffondere informazioni sull'istituzione, la localizzazione, le finalità, le caratteristiche e le modalità di accesso alle strutture dedicate alle cure palliative e alla rete integrata delle altre attività di assistenza presenti sul territorio e ne verificano l'efficacia. I programmi regionali di comunicazione sono trasmessi al Ministero della sanità contestualmente ai progetti e ai piani di cui all'art. 3.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono programmi di formazione del personale impegnato nella rete di assistenza.

Art. 6

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1999

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 1º febbraio 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 18

ALLEGATO 1

PARTE I

MODALITÀ DI INTEGRAZIONE
DELLE ATTIVITÀ DELLA RETE DI CURE PALLIATIVE

Obiettivi generali.

Per una corretta gestione delle problematiche connesse all'assistenza dei pazienti che necessitano di cure palliative va attuata una ricomposizione organizzativa di funzioni ospedaliere e territoriali, che permetta una presa in carico globale del paziente attraverso una rete di attività e servizi strettamente coordinati ed interconnessi. Il decreto-legge n. 450 del 28 dicembre 1998, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 29 dicembre 1998, convertito dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39 recante: «Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000» nel dare disposizione per la realizzazione di nuove strutture per pazienti terminali prevede che le regioni e le province autonome assicurino l'integrazione e il coordinamento delle stesse strutture con le attività di assistenza domiciliare e con le altre attività sanitarie presenti nel territorio.

Rete di assistenza ai pazienti terminali.

Le regioni e le province autonome, al fine di garantire il *continuum* di cure nelle varie fasi assistenziali e il coordinamento delle attività sanitarie, dall'ospedale al domicilio, attivano, nell'ambito delle proprie competenze, una rete di assistenza ai pazienti terminali.

La rete di assistenza ai pazienti terminali è costituita da una aggregazione funzionale ed integrata di servizi distrettuali ed ospedalieri, sanitari e sociali, che opera in modo sinergico con la rete di solidarietà sociale presente nel contesto territoriale, nel rispetto dell'autonomia clinico-assistenziale dei rispettivi componenti. La rete si integra con le unità di valutazione distrettuali ove presenti sul territorio.

La rete si articola nelle seguenti linee organizzative differenziate e nelle relative strutture dedicate alle cure palliative:

assistenza ambulatoriale;
assistenza domiciliare integrata;
assistenza domiciliare specialistica;
ricovero ospedaliero in regime ordinario o day hospital;
assistenza residenziale nei centri residenziali di cure palliative-hospice.

La rete di assistenza ai pazienti terminali è coordinata da un dirigente medico, individuato tra quelli che già operano nei servizi coinvolti nella rete di assistenza ai pazienti terminali.

Accedono alla rete i pazienti affetti da malattie progressive e in fase avanzata, a rapida evoluzione e-a prognosi infausta, per i quali ogni terapia finalizzata alla guarigione o alla stabilizzazione della patologia non è possibile né appropriata.

L'organizzazione della rete di assistenza ai pazienti terminali deve prevedere una specifica fase operativa preposta alla valutazione e presa in carico del paziente e alla formulazione del piano terapeutico individualizzato. In tale fase va previsto il coinvolgimento del

medico di famiglia del paziente, del medico della divisione ospedaliera cui afferisce il paziente e/o lo specialista territoriale, del medico esperto in cure palliative, del responsabile dell'assistenza domiciliare integrata, di uno psicologo, di un infermiere, di un assistente sociale nonché di altre figure professionali il cui apporto sia ritenuto utile. Per ogni paziente è formulato un programma individualizzato e multiprofessionale per la cura globale, improntato a criteri di qualità, tempestività, flessibilità, con criteri e indicatori per la verifica periodica, anche della qualità delle prestazioni erogate e viene predisposta una cartella clinica, che segue il paziente nei vari momenti assistenziali.

In considerazione del livello elevato di impegno psico-emozionale richiesto al personale che opera nella rete, l'azienda sanitaria locale provvede a realizzare adeguate forme di supporto psicologico e di formazione permanente del personale.

Obiettivi specifici.

Gli obiettivi specifici della rete di assistenza ai pazienti terminali sono:

assicurare ai pazienti una forma di assistenza finalizzata al controllo del dolore e degli altri sintomi, improntata al rispetto della dignità, dei valori umani, spirituali e sociali di ciascuno di essi e al sostegno psicologico e sociale del malato e dei suoi familiari;

agevolare la permanenza dei pazienti presso il proprio domicilio garantendo ad essi e alle loro famiglie la più alta qualità di vita possibile;

ottenere una riduzione significativa e programmata dei ricoveri impropri in ospedale.

Strumenti.

Le regioni e le province autonome stabiliscono le norme per quanto attiene gli aspetti tecnici che regolano l'integrazione tra attività e servizi coinvolti nella rete e tra questi e le altre strutture non sanitarie e le organizzazioni di volontariato e di rappresentanza degli utenti.

Le regioni e le province autonome definiscono i protocolli operativi, individuano i programmi per la verifica e la promozione della qualità dell'assistenza, per la gestione del personale e per la formazione e l'aggiornamento dello stesso.

Le regioni e le province autonome, inoltre, dettano indirizzi per la promozione di forme di collaborazione tra le strutture preposte, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le organizzazioni di volontariato operanti nel settore specifico delle cure palliative.

L'azienda sanitaria locale, nel cui territorio è stata attivata la rete di assistenza per pazienti terminali, deve mettere in atto una strategia di comunicazione nei confronti della popolazione e degli operatori, mirata ad informare sull'esistenza, finalità e modalità di accesso alla rete stessa e verificarne l'efficacia.

Monitoraggio della qualità e valutazione dei risultati.

Il Ministero e le regioni procedono alla verifica dell'attuazione del programma di cure palliative entro tre anni dall'emanazione del presente decreto.

Il Ministero e le regioni, sulla base di un insieme di indicatori individuato congiuntamente, verificano con cadenza annuale i risultati ottenuti e la qualità delle prestazioni erogate, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 10 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 502/1992.

Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere individuano ed utilizzano strumenti idonei per la valutazione sistematica del gradimento del servizio da parte dei pazienti e dei loro familiari.

ALLEGATO 1

PARTE II

LINEE ATTUATIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DI CURE PALLIATIVE

Obiettivi specifici.

Le regioni e le province autonome realizzano in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale e con le previsioni della programmazione regionale, un programma di potenziamento qualitativo e quantitativo della rete di cure palliative prioritariamente destinate ai pazienti affetti da patologia neoplastica terminale, di cui all'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 450 del 28 dicembre 1998, convertito dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.

Le strutture per le cure palliative di pazienti in fase terminale che necessitano di cure finalizzate ad assicurare ad essi e ai loro familiari una migliore qualità della vita sono denominate Centri residenziali di cure palliative-hospice e costituiscono parte della rete di assistenza ai pazienti terminali concorrendo alla realizzazione del progetto terapeutico individualizzato predisposto per i pazienti preso in carico.

Le principali funzioni dei centri residenziali di cure palliative - hospice sono:

ricovero temporaneo per pazienti per i quali non sussistano le condizioni necessarie all'assistenza domiciliare o all'assistenza domiciliare specialistica o al ricovero ospedaliero per acuti;

ricovero temporaneo come supporto alle famiglie per alleviarle dalla cura del proprio congiunto;

attività assistenziale in regime diurno;

valutazione e monitoraggio delle terapie palliative per il controllo dei sintomi;

punto di informazione e supporto per gli utenti;

aggiornamento e formazione del personale.

Gli interventi sanitari erogati sono ad alta intensità assistenziale, a limitata tecnologia e, dove possibile, a scarsa invasività.

Modalità organizzative.

Il centro residenziale per cure palliative-hospice deve essere organizzato in modo da garantire il benessere psicologico e ambientale del paziente e dei suoi familiari, il comfort ambientale, la sicurezza nell'utilizzo degli spazi e la tutela della privacy. L'organizzazione del centro residenziale di cure palliative, hospice deve favorire la presenza e la partecipazione dei familiari dei pazienti, permettendo loro l'accesso senza limiti di orario. Le strutture devono essere accessibili agevolmente da parte dell'utenza attraverso una dislocazione territoriale servita dai mezzi pubblici. All'interno della struttura devono essere indicati i diversi percorsi, con messaggi chiari e visibili. Deve essere predisposto un punto di accoglienza facilmente individuabile, gestito da operatori formati per il contatto con il pubblico.

Piano operativo.

Le regioni e le province autonome definiscono il programma con particolare riguardo all'adeguamento e alla riconversione di strutture, di proprietà di aziende sanitarie locali o di aziende ospedaliere inutilizzate anche parzialmente, ovvero di strutture che si siano rese disponibili in conseguenza della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni, assicurando una dislocazione delle strutture stesse che tenga conto delle peculiarità geomorfologiche ed epidemiologiche del territorio di appartenenza.

La definizione della dotazione di posti letto effettivi deve tenere conto dell'offerta complessiva di assistenza per i pazienti terminali erogata dall'azienda sanitaria locale o dalle strutture ospedaliere presenti sul territorio, in correlazione con la domanda effettiva e con gli indirizzi di programmazione regionale.

ALLEGATO 2

FINANZIAMENTO PER LE STRUTTURE
PER LE CURE PALLIATIVE (ANNI 1998-1999)

Regioni	Finanziamenti (lire)
Piemonte	22.925.047.180
Val d'Aosta	1.120.000.000
Lombardia	42.516.853.723
Bolzano	1.742.171.623
Trento	2.179.554.009
Veneto	20.388.774.937
Friuli	7.074.786.057
Liguria	10.344.576.228
Emilia-Romagna	21.344.052.211
Toscana	19.250.193.728
Umbria	4.177.500.678
Marche	6.835.787.672
Lazio	21.684.757.022
Abruzzo	5.408.041.217
Molise	1.408.681.831
Campania	19.800.080.989
Puglia	13.791.095.732
Basilicata	2.228.864.596
Calabria	7.091.390.943
Sicilia	18.993.479.783
Sardegna	6.205.309.841
Totale ...	256.511.000.000

00A2438

DECRETO 23 dicembre 1999.

Ammissione a finanziamento di un intervento della regione Emilia-Romagna previsto nel programma di investimenti ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO VI
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Visto il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382 recante: «Disposizioni urgenti nel settore sanitario»;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450 che rende disponibile — per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell'art. 20 della sopracitata legge n. 67/1988 — la somma di lire 2500 miliardi, di cui 670 miliardi per l'anno 1998 e 1830 miliardi per l'anno 1999;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4, lettera *b)*, del regolamento approvato con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la delibera CIPE n. 53 del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1997, che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la delibera CIPE n. 53 del 6 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, di approvazione del quadro specifico per l'utilizzo della somma di lire 2500 miliardi, resa disponibile dalla sopracitata legge n. 450/1997 ed in particolare la tabella *B)* allegata alla citata delibera CIPE, che assegna alla regione Emilia-Romagna la quota di lire 24.279 milioni, al netto della quota del 5% a carico della stessa regione, per la realizzazione di interventi necessari ad adeguare le strutture e le tecnologie sanitarie alla normativa vigente in materia di sicurezza;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili;

Vista la lettera circolare del Ministro della sanità prot. n. 100/scps/6.7691 del 18 giugno 1997, nella quale sono indicati gli obiettivi e le modalità di avvio della seconda fase del citato programma di investimenti;

Vista la legge 30 dicembre 1998, n. 454, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999/2001, ed in particolare il capitolo n. 8810 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica;

Vista la deliberazione della giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 726 del 1° ottobre 1997 avente per oggetto: «Programma regionale di investimenti straordinari in sanità, secondo e terzo triennio ex art. 20, legge 11 marzo 1988, n. 67» e la deliberazione della giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 2186 del 30 novembre 1998 avente per oggetto «Parziale modifica della deliberazione del consiglio regionale n. 726 del 1° ottobre 1997»;

Vista la certificazione in materia di sicurezza sottoscritta dal legale rappresentante della regione Emilia-Romagna, acquisita con nota n. 13746/98/PGR del 1° luglio 1998;

Vista la richiesta di finanziamento presentata dalla regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 15216 del 18 agosto 1999, per un importo totale di lire 8.794 milioni, pari a 4.541.722 euro, per «Completamento del nuovo ospedale di Cona» - Azienda ospedaliera di Ferrara;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, della citata legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede l'istituzione di «nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici»;

Considerato che è in corso la costituzione di un proprio nucleo da parte del Ministero della sanità e che la verifica degli investimenti sarà disciplinata, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'emanando regolamento inerente agli accordi di programma ex art. 5-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 229 del 1999;

Decreta:

A valere sulle disponibilità della somma complessiva di lire 2.500 miliardi, come indicato nella tabella *F* allegata alla legge 23 dicembre 1998, n. 449, richiamata in premessa, è ammesso a finanziamento l'intervento di «Completamento del nuovo ospedale di Cona» - Azienda ospedaliera di Ferrara, per un importo totale di lire 8.794 milioni, pari a 4.541.722 euro (al netto della quota del 5% a carico della regione Emilia-Romagna).

Restano a carico della regione eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche delle aliquote I.V.A.

Nelle more della definizione del regolamento citato in premessa, nell'ambito del quale sarà anche disciplinata la verifica dell'investimento, la regione Emilia-Romagna assicura che l'aggiudicazione e la consegna dei lavori inerenti il sopraindicato progetto avvengano entro i termini previsti dalla circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità del 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994.

Roma, 23 dicembre 1999

Il dirigente generale: DIRINDIN

00A2439

DECRETO 30 dicembre 1999.

Ammissione a finanziamento di un intervento della regione Veneto previsto nel programma di investimenti ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO VI
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Visto il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, recante «Disposizioni urgenti nel settore sanitario»;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, che rende disponibile — per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell'art. 20 della sopracitata legge n. 67/1988 — la somma di lire 2500 miliardi, di cui 670 miliardi per l'anno 1998 e 1830 miliardi per l'anno 1999;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4, lettera *b)*, del regolamento approvato con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la delibera CIPE n. 53 del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1997, che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la delibera CIPE n. 53 del 6 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, di approvazione del quadro specifico per l'utilizzo della somma di lire 2500 miliardi, resa disponibile dalla sopracitata legge n. 450/1997 ed in particolare la tabella *B)* allegata alla citata delibera CIPE, che assegna alla regione Veneto la quota di lire 84.450 milioni, al netto della quota del 5% a carico della stessa regione, per la realizzazione di interventi necessari ad adeguare le strutture e le tecnologie sanitarie alla normativa vigente in materia di sicurezza;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili;

Vista la lettera circolare del Ministro della sanità prot. 100/scps/6.7691 del 18 giugno 1997, nella quale sono indicati gli obiettivi e le modalità di avvio della seconda fase del citato programma di investimenti;

Vista la legge 30 dicembre 1998, n. 454, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999/2001, ed in particolare il capitolo n. 8810 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, dal bilancio e programmazione economica;

Vista la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 3826 del 29 ottobre 1997 avente per oggetto: «Programma pluriennale straordinario degli investimenti in sanità ex art. 20 della legge n. 67/1988.

Seconda fase» e la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 739 del 16 marzo 1999 con la quale la regione ha aggiornato l'elenco degli interventi di realizzare con la quota sicurezza, di cui alla citata delibera CIPE, sostituendo l'intervento relativo alla «Riorganizzazione sede DSS n. 2 di Arcella - Azienda USL 16 di Padova» con l'intervento «Completamento ospedale 5° lotto, 2° stralcio, 2ª fase - impianti speciali - ULSS n. 6 Vicenza».

Vista la certificazione in materia di sicurezza sottoscritta dal legale rappresentante della regione Veneto, acquisita con nota n. 2485/20511 del 19 luglio 1999;

Vista la richiesta di finanziamento per «Completamento ospedale 5° lotto, 2° stralcio, 2ª fase - impianti speciali - ULSS n. 6 Vicenza», presentata dalla regione Veneto, con nota prot. n. 819/20511 del 19 marzo 1999, per un importo totale di lire 3.500 milioni, pari a 1.807.559 euro;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, della citata legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede l'istituzione di «nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici»;

Considerato che è in corso la costituzione di un proprio nucleo da parte del Ministero della sanità e che la verifica degli investimenti sarà disciplinata, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'emanando regolamento inerente agli accordi di programma ex art. 5-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 229 del 1999;

Decreta:

A valere sulle disponibilità della somma complessiva di lire 2.500 miliardi, come indicato nella tabella *F* allegata alla legge 23 dicembre 1998, n. 449, richiamata in premessa, è ammesso a finanziamento l'intervento di «Completamento ospedale 5° lotto, 2° stralcio, 2ª fase - impianti speciali - ULSS n. 6 Vicenza» per un importo totale di lire 3.500 milioni, pari a 1.807.559 euro (al netto della quota del 5% a carico della regione Veneto).

Restano a carico della regione eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche delle aliquote I.V.A.

Nelle more della definizione del regolamento citato in premessa, nell'ambito del quale sarà anche disciplinata la verifica dell'investimento, la regione Veneto assicura che l'aggiudicazione e la consegna dei lavori inerenti il sopraindicato progetto avvengano entro i termini previsti dalla circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità del 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994.

Roma, 30 dicembre 1999

Il dirigente generale: DIRINDIN

00A2440

DECRETO 30 dicembre 1999.

Ammissione a finanziamento di un intervento della regione Marche previsto nel programma di investimenti ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO VI
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Visto il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382 recante: «Disposizioni urgenti nel settore sanitario»;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450 che rende disponibile — per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell'art. 20 della sopracitata legge n. 67/1988 — la somma di lire 2500 miliardi, di cui 670 miliardi per l'anno 1998 e 1830 miliardi per l'anno 1999;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4, lettera *b)*, del regolamento approvato con delibera C.I.P.E. n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la delibera C.I.P.E. n. 53 del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1997, che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la delibera C.I.P.E. n. 53 del 6 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, di approvazione del quadro specifico per l'utilizzo della somma di lire 2500 miliardi, resa disponibile dalla sopracitata legge n. 450/1997 ed in particolare la tabella *B)* allegata alla citata delibera C.I.P.E., che assegna alla regione Marche la quota di lire 16.864 milioni, al netto della quota del 5% a carico della stessa regione, per la realizzazione di interventi necessari ad adeguare le strutture e le tecnologie sanitarie alla normativa vigente in materia di sicurezza;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili;

Vista la lettera circolare del Ministro della sanità prot. 100/scps/6.7691 del 18 giugno 1997, nella quale sono indicati gli obiettivi e le modalità di avvio della seconda fase del citato programma di investimenti;

Vista la legge 30 dicembre 1998, n. 454 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999/2001, ed in particolare il capitolo n. 8810 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;

Vista la deliberazione della giunta regionale delle Marche n. 2635 del 16 ottobre 1997 avente per oggetto: «Programma pluriennale di investimenti in sanità ex art. 20 legge n. 67/1988. Seconda fase» e la deliberazione della giunta regionale delle Marche n. 2103 del 7 settembre 1998 avente per oggetto: «Riallineamento 1998-99 - Programma seconda fase ex art. 20, legge n. 67/1988 - Richiesta modifica deliberazione C.I.P.E. del 6 maggio 1998»;

Vista la certificazione in materia di sicurezza sottoscritta dal legale rappresentante delle Marche, acquisita con nota n. 670/SAN/3PM del 20 gennaio 1999;

Vista la richiesta di finanziamento presentata dalla regione Marche, con nota prot. n. 11137 dell'11 novembre 1999, per un importo totale di lire 2.124 milioni, pari a 1.096.954 euro, per «Adeguamento tecnologico della Centrale termica, impianto di cogenerazione gruppo di continuità - Adeguamento impiantistico alle norme di sicurezza, integrazione e rinnovo attrezzature della cucina centralizzata dell'ospedale di San Benedetto del Tronto»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1 della citata legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede l'istituzione di «nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici»;

Considerato che è in corso la costituzione di un proprio nucleo da parte del Ministero della sanità e che la verifica degli investimenti sarà disciplinata, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'emanando regolamento inerente agli accordi di programma ex art. 5-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 229 del 1999;

Decreta:

A valere sulle disponibilità della somma complessiva di lire 2.500 miliardi, come indicato nella tabella *F* allegata alla legge 23 dicembre 1998, n. 449, richiamata in premessa, è ammesso a finanziamento l'intervento per «Adeguamento tecnologico della Centrale termica, impianto di cogenerazione gruppo di continuità - Adeguamento impiantistico alle norme di sicurezza integrazione e rinnovo attrezzature della cucina centralizzata dell'ospedale di San Benedetto del Tronto» per un importo totale di lire 2.124 milioni, pari a 1.096.954 euro (al netto della quota del 5% a carico della regione Marche).

Restano a carico della regione eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche delle aliquote I.V.A.

Nelle more della definizione del regolamento citato in premessa, nell'ambito del quale sarà anche disciplinata la verifica dell'investimento, la regione Marche assicura che l'aggiudicazione e la consegna dei lavori inerenti il sopraindicato progetto avvengano entro i termini previsti dalla circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità del 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994.

Roma, 30 dicembre 1999

Il dirigente generale: DIRINDIN

00A2441

DECRETO 30 dicembre 1999.

Ammissione a finanziamento di un intervento della regione Campania previsto nel programma di investimenti ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO VI
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Visto il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382 recante «Disposizioni urgenti nel settore sanitario»;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450 che rende disponibile - per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell'art. 20 della sopracitata legge n. 67/1988 - la somma di lire 2500 miliardi, di cui 670 miliardi per l'anno 1998 e 1830 miliardi per l'anno 1999;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4 lettera *b)* del regolamento approvato con delibera C.I.P.E. n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Mini-

stero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la delibera C.I.P.E. n. 53 del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1997, che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la delibera C.I.P.E. n. 53 del 6 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, di approvazione del quadro specifico per l'utilizzo della somma di lire 2500 miliardi resa disponibile dalla sopracitata legge n. 450/1997 ed in particolare la tabella *B)* allegata alla citata delibera C.I.P.E., che assegna alla regione Campania la quota di lire 20.000 milioni, al netto della quota del 5% a carico della stessa regione, per la realizzazione di interventi necessari ad adeguare le strutture e le tecnologie sanitarie alla normativa vigente in materia di sicurezza;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili;

Vista la lettera circolare del Ministro della sanità prot. l00/scps/6.7691 del 18 giugno 1997, nella quale sono indicati gli obiettivi e le modalità di avvio della seconda fase del citato programma di investimenti;

Vista la legge 30 dicembre 1998, n. 454 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999/2001, ed in particolare il capitolo n. 8810 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;

Vista la deliberazione del consiglio regionale della Campania n. 8545 del 30 ottobre 1997 avente per oggetto: «Programma straordinario in edilizia sanitaria - ex art. 20 legge n. 67/1988. Richieste finanziamenti per interventi relativi alla seconda fase» e la deliberazione della giunta regionale della Campania n. 6786 del 26 ottobre 1999 avente per oggetto «Art. 20 della legge n. 67/1988 - Delocalizzazione del P.O. «Villa Malta» di Sarno. Approvazione progetto esecutivo»;

Vista la certificazione in materia di sicurezza sottoscritta dal legale rappresentante della regione Campania, acquisita con nota n. 100707/cab del 17 dicembre 1999;

Vista la richiesta di finanziamento presentata dalla regione Campania, con nota prot. n. 1222 del 17 novembre 1999, per un importo totale di lire 20.000 milioni, pari a 10.329.138 euro, per «Delocalizzazione P.O. Villa Malta di Sarno»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1 della citata legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede l'istituzione di «nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici»;

Considerato che è in corso la costituzione di un proprio nucleo da parte del Ministero della sanità e che la verifica degli investimenti sarà disciplinata, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'emanando regolamento inerente agli accordi di programma ex art. 5-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 229 del 1999;

Decreta:

A valere sulle disponibilità della somma complessiva di lire 2.500 miliardi, come indicato nella tabella *F* allegata alla legge 23 dicembre 1998, n. 449, richiamata in premessa, è ammesso a finanziamento l'intervento di «Delocalizzazione P.O. Villa Malta di Sarno», per un importo totale di lire 20.000 milioni, pari a 10.329.138 euro (al netto della quota di 5% a carico della regione Campania).

Restano a carico della regione eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche delle aliquote I.V.A.

Nelle more della definizione del regolamento citato in premessa, nell'ambito del quale sarà anche disciplinata la verifica dell'investimento, la regione Campania assicura che l'aggiudicazione e la consegna dei lavori inerenti il sopraindicato progetto avvengano entro i termini previsti dalla circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità del 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994.

Roma, 30 dicembre 1999

Il dirigente generale: DIRINDIN

00A2442

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 febbraio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Edile S. Andrea a r.l.», in S. Andrea di Conza, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della Cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 16 febbraio 1977 con il quale la società cooperativa «Edile S. Andrea a r.l.» con sede in S. Andrea di Conza è stata posta in liquidazione coatta amministrativa.

Visto il decreto direttoriale in data 11 settembre 1997, con il quale la d.ssa Marina Autolino è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la lettera con la quale la predetta d.ssa Autolino ha rassegnato le dimissioni dall'incarico conferitole;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vincenzo Cucco nato a Caserta il 24 maggio 1966 ed ivi residente in via Ricciardi n. 10, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Edile S. Andrea a r.l.», con sede in S. Andrea di Conza (Avellino), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto direttoriale in data 16 febbraio 1977, in sostituzione della dott.ssa Marina Autolino, che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

Art. 2.

Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2529

DECRETO 9 febbraio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa coltivatori diretti - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Tessennano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 4 novembre 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa coltivatori diretti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tessennano (Viterbo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa coltivatori diretti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tessennano (Viterbo), costituita in data 20 luglio 1947 con atto a rogito del notaio dott. Alessandro Tappella di Canino, omologato dal tribunale di Viterbo in data 27 agosto 1947, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Casagrande Roberto, nato a Orte (Viterbo) il 21 febbraio 1953, residente in Orte (Viterbo), via Pubblica Passeggiata, 19, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2469

DECRETO 9 febbraio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Poiana - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 2 settembre 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «La Poiana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Poiana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova, in liquidazione, costituita in data 27 luglio 1995 con atto

a rogito del notaio dott. Giulio Grilli di Genova, omologato dal tribunale di Genova in data 26 ottobre 1995, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la sig.ra Annamaria Cernison, nata ad Imperia il 20 agosto 1966, con studio a Genova, via A. Rimassa, 45, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2470

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 17 febbraio 2000.

Domeniche ecologiche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO
ACUSTICO INDUSTRIE A RISCHIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente e il relativo regolamento di organizzazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha integrato talune disposizioni della legge n. 344/1997, rifinanziando le attività nella stessa previste;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 28 dicembre 1999 di ripartizione in capitoli delle UPB per l'esercizio finanziario 2000;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/002/2000 del 25 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 2000, con il quale è stato definito un programma di cofinanziamenti a supporto dell'iniziativa «Domeniche ecologiche», durante le quali nei comuni che aderiranno sarà interdetto il traffico privato;

Considerato che nell'ambito che tale decreto ha previsto il cofinanziamento di progetti presentati da comuni e consorzi di comuni nell'ambito delle misure individuate nell'art. 2, lettere *b), c), d)* ed *e)* del medesimo decreto;

Visto, in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 002/2000 che a tal fine assegna al direttore del servizio I.A.R. risorse finanziarie pari a 60.000 milioni di lire a valere sulla U.P.B. 1.2.1.4. (Programmi di tutela ambientali) - Cap. 7082 - C.D.R. 1 - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 2000;

VISTO, altresì, l'art. 5 dello stesso decreto, il quale prevede che con proprio decreto il direttore del servizio I.A.R. definisca i criteri e le modalità per la valutazione delle richieste, per l'ammissione ai finanziamenti, per il trasferimento delle risorse e per il controllo dell'attuazione degli interventi;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e interventi ammissibili al cofinanziamento

1. Sono ammessi a cofinanziamento, con le modalità di cui al successivo art. 6, i programmi presentati da comuni e consorzi di comuni, come definiti al successivo art. 2, finalizzati alla:

a) realizzazione, integrazione o completamento di sistemi di trasporto pubblico che utilizzano mezzi ad emissioni zero o a basse emissioni, inclusi quelli a trazione elettrica e/o ibrida, alimentati esclusivamente a gas naturale o GPL, dotati di alimentazione «bi-fuel», compresi ciclomotori e biciclette a pedalata assistita;

b) regolazione e controllo del traffico nei centri urbani mediante sistemi automatizzati, applicazione di «road pricing»;

c) promozione dell'impiego di combustibili e carburanti a basso impatto ambientale.

2. L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di cui al precedente comma è di 55.000 milioni di lire, così ripartite:

misura a): 40.000 milioni di lire;

misura b): 7.500 milioni di lire;

misura c): 7.500 milioni di lire.

3. È ammessa a cofinanziamento, con le modalità di cui al successivo art. 6, i programmi presentati da comuni e consorzi di comuni, come definiti al successivo art. 2, finalizzati al completamento delle reti di rilevamento della qualità dell'aria.

Sono destinate al finanziamento di questa misura risorse pari a 5.000 milioni di lire.

Art. 2.

Soggetti autorizzati alla presentazione delle istanze di cofinanziamento

1. Possono presentare istanza di cofinanziamento, qualora abbiano aderito all'iniziativa «Domeniche ecologiche» entro il 31 gennaio 2000, i seguenti soggetti:

a) i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

b) i comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti inclusi negli elenchi regionali delle zone particolarmente inquinate o caratterizzate da specifiche esigenze di carattere ambientale di cui all'art. 3, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della sanità in data 20 maggio 1991;

c) i comuni capoluogo di provincia anche se con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti;

d) i consorzi tra comuni la cui popolazione complessiva sia superiore ai 150.000 abitanti.

Art. 3.

Modalità di presentazione delle domande di cofinanziamento

1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 2 dovrà trasmettere con un'unica istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o dal funzionario delegato, dei progetti di cui si richiede il cofinanziamento.

2. Tale istanza dovrà essere corredata da una relazione tecnica descrittiva dei progetti proposti e da una scheda sinottica per ciascun progetto, sottoscritta dal responsabile del procedimento, nella quale siano specificati:

a) l'ufficio competente;

b) la tipologia dell'intervento;

c) area urbana interessata dall'iniziativa e numero di cittadini correlativamente coinvolti;

d) le modalità e i tempi di realizzazione;

e) eventuale coinvolgimento di altri operatori pubblici o privati;

f) eventuale interconnessione con altre iniziative attivate;

g) riferimento a specifici problemi di mobilità dell'area interessata dall'iniziativa e raccordo con eventuali soluzioni elaborate;

h) i risultati attesi, con la quantificazione della riduzione delle emissioni;

i) la quota di cofinanziamento a carico del soggetto richiedente, comprovata da idonea documentazione.

Nella richiesta il soggetto richiedente dovrà altresì dichiarare che per tali interventi non è stato ottenuto né richiesto alcun finanziamento nazionale o comunitario.

3. La relazione descrittiva degli interventi dovrà contenere, in quanto pertinenti, i seguenti aspetti informativi necessari alla valutazione:

a) dimensione dell'area urbana interdetta al traffico veicolare privato e sua quota rispetto al «territorio governato dall'amministrazione proponente (km^2 e % sul totale);

b) estensione oraria dei provvedimenti di interdizione al traffico veicolare privato;

c) numero di cittadini residenti nelle zone urbane intercluse al traffico privato e loro quota sul totale della popolazione residente nel territorio di competenza dell'Ente proponente;

d) attivazione di specifiche modalità di rilevamento della riduzione dei fattori inquinanti atmosferici e di rumore conseguente ai provvedimenti di limitazione del traffico assunti in ciascuna «Domenica ecologica»;

e) inquadramento del progetto proposto nell'ambito delle politiche di mobilità urbana del soggetto richiedente.

4. Le istanze di cofinanziamento, corredate della documentazione di cui ai commi 2 e 3 precedenti, dovranno pervenire al Ministero dell'ambiente servizio I.A.R entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Condizioni di ricevibilità

1. Costituiscono condizione di ricevibilità delle istanze di cofinanziamento:

a) l'adesione del soggetto proponente all'iniziativa delle «Domeniche ecologiche» entro il 31 gennaio 2000;

b) l'appartenenza del soggetto proponente alle categorie di cui all'art. 2;

c) il rispetto delle modalità di presentazione e delle scadenze di cui all'art. 3.

Art. 5.

Valutazione dei progetti proposti

1. La valutazione dei progetti pervenuti sarà svolta dal servizio I.A.R. del Ministero dell'ambiente, che si avvarrà della commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente.

2. L'attività di valutazione di cui al precedente comma sarà specificamente finalizzata alla verifica della rispondenza delle iniziative proposte alle tipologie e agli obiettivi definiti dall'art. 3 del presente decreto.

Tale attività darà luogo ad una valutazione di ammissibilità del progetto.

3. Con decreto del direttore generale del servizio I.A.R. si provvederà alla individuazione dei progetti ammessi a finanziamento sulla base di una graduatoria che assumerà come criterio prioritario i risultati attesi per la riduzione delle emissioni inquinanti.

Art. 6.

Modalità di finanziamento

1. Per le iniziative finanziabili ai sensi del presente decreto il Ministero dell'ambiente assegnerà un cofinanziamento nella misura massima indicata nell'art. 3,

commi 2 e 3, del decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/002/2000 del 26 gennaio 2000, indicato nelle premesse.

2. Il Ministero dell'ambiente determinerà, comunque, la percentuale di cofinanziamento assegnabile alle singole iniziative sulla base del complesso delle istanze pervenute e sino ad esaurimento dei fondi di cui all'art. 7 del presente decreto.

3. L'importo assegnato a titolo di cofinanziamento sarà trasferito dal servizio I.A.R. all'Ente proponente in due fasi:

la prima, di importo pari al 50% del finanziamento riconosciuto ammissibile, entro trenta giorni dalla data del decreto di cui al precedente art. 5, comma 3;

la seconda, di importo pari al 50% al ricevimento del programma operativo di dettaglio, da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del decreto di cui al precedente art. 5, comma 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2000

Il direttore generale: CLINI

00A2564

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 26 gennaio 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un nuovo francobollo ordinario per il servizio di corriere prioritario, nel valore di L. 1.200 - € 0,62 modificato nella grafica.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in Società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in Società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto 1° luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 1999, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione di un francobollo ordinario per il servizio di corriere prioritario, con tariffa corrispondente all'invio relativo al primo scaglione di peso;

Visto l'art. 2 di detto decreto, con il quale sono stati determinati il valore e le caratteristiche del francobollo ordinario per il servizio di corriere prioritario avente, fra l'altro, la grafica costituita da un fondo a stampa piena in oro con al centro un elemento circolare raffigurante l'impronta tridimensionale della lettera P;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla modifica della grafica del suddetto francobollo ordinario, ferme restando tutte le altre caratteristiche;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

La caratteristica relativa alla grafica di cui al decreto 1° luglio 1999, citato nelle premesse, di un francobollo ordinario per il servizio di corriere prioritario, nel valore di L. 1.200 - € 0,62, corrispondente all'invio relativo al primo scaglione di peso, stampato dopo il 1° gennaio 2000, è modificata.

La grafica del francobollo è costituita da un fondino avorio, entro una cornice in oro, con al centro un elemento circolare raffigurante l'impronta tridimensionale della lettera P.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2000

Il segretario generale:
GUIDARELLI

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

00A2565

DECRETO 16 febbraio 2000.

Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE E LA QUALITÀ DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

E

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *e),* del citato decreto legislativo n. 615/1996 che definisce il termine «organismo competente» e l'allegato 2 che stabilisce le condizioni minime che gli organismi competenti devono soddisfare;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 615/1996 che designa quali autorità competenti per l'attuazione del decreto medesimo il Ministero delle comunicazioni e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 615/1996 che prevede la possibilità di procedere al riconoscimento di organismi competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo n. 615/1996 che prevede il rinnovo del riconoscimento quale organismo competente in materia di compatibilità elettromagnetica;

Visto il Capo II del decreto legislativo n. 615/1996 con il quale viene definita la procedura di riconoscimento degli organismi competenti;

Viste le domande presentate, ai fini del riconoscimento quale organismo competente in materia di compatibilità elettromagnetica, dalla società Itel Telecomunicazioni S.r.l., in data 12 luglio 1996, dalla società C.R.E.I. Ven in data 12 dicembre 1997, dalla società Cesvit S.p.a. in data 5 gennaio 1998, dalla società Globe Communications S.p.a. in data 4 febbraio 1999 e dalla società Teseo S.p.a. in data 18 gennaio 1999;

Visti i pareri favorevoli al rilascio del riconoscimento formulati dalla commissione tecnica consultiva, riunitasi il giorno 15 dicembre 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo Itel Telecomunicazioni S.r.l., con sede legale in via Antonio Labriola, Lotto, 39, zona industriale - 70037 Ruvo di Puglia (Bari), sulla base dei requisiti prescritti dell'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

apparecchiature industriali;

apparecchiature scientifiche;

apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

reti ed apparecchiature di telecomunicazioni (limitatamente alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni);

apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

2. L'organismo C.R.E.I. Ven - Consorzio ricerca elettronica industriale Veneto, con sede legale in corso Spagna, 12 - 35120 Padova, sulla base dei requisiti prescritti dell'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

apparecchiature industriali;

apparecchiature scientifiche;

apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico.

3. L'organismo Cesvit S.p.a., con sede legale in via Pian dei Carpini, 28 - 50127 Firenze, sulla base dei requisiti prescritti dell'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

apparecchiature industriali;

apparecchiature scientifiche;

apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

apparecchi didattici elettronici;

apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

4. L'organismo Globe Communications S.p.a., con sede legale in via Brodolini, 31 - 20049 Concorezzo (Milano), sulla base dei requisiti prescritti dell'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

apparecchiature industriali;

apparecchiature radiomobili ed apparecchiature radiotelefoniche commerciali;

apparecchiature scientifiche;

apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

apparecchi didattici elettronici;

reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;

trasmettitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

5. L'organismo Teseo S.p.a., con sede legale in corso Cincinnato, - 228/B - 10151 Torino, sulla base dei requisiti prescritti dell'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici;

ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

apparecchiature industriali;

apparecchiature radiomobili ed apparecchiature radiotelefoniche commerciali;

apparecchiature scientifiche;

apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

apparecchi didattici elettronici;

reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;

trasmettitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

Art. 2.

1. L'organismo Nemko Alflab S.p.a., già riconosciuto organismo competente con decreto ministeriale 27 settembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 22 ottobre 1999) ha variato denominazione sociale come segue:

Nemko S.p.a, via Trento e Trieste, 116 - 20046 Biassono (Milano).

2. L'organismo competente Laboratori Centrali Olivetti - Q.S.L. S.r.l., già riconosciuto organismo competente con decreto ministeriale 20 gennaio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1998) ha variato denominazione sociale e sede legale come segue:

TUV QSL S.r.l., via Bettola, 32 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Roma, 16 febbraio 2000

Il direttore generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi
TILLI

Il direttore generale per lo sviluppo produttivoe la competitività
VISCONTI

00A2566

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 18 febbraio 2000.

Interventi finalizzati al decongestionamento del Politecnico di Milano.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'art. 1, commi 90, 91 e 92;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 marzo 1998, adottato sulla base dei pareri resi dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, con il quale, in attuazione del predetto art. 1, comma 90 e successivi, è stato individuato il numero degli studenti e dei docenti in relazione al quale definire come sovraffollate le facoltà e gli Atenei, sono stati individuati gli Atenei sovraffollati e sono stati determinati i criteri per la loro graduale separazione organica;

Considerato che, a norma degli articoli 2 e 3 del predetto decreto ministeriale 30 marzo 1998, il Politecnico di Milano è ricompreso tra gli Atenei sovraffollati, nei riguardi dei quali si rende necessario intervenire prioritariamente;

Considerato che, in attuazione delle ricordate disposizioni, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a provvedere con propri decreti all'adozione degli interventi;

Visto il progetto di decongestionamento predisposto dal Politecnico di Milano;

Visto il parere favorevole reso su tale progetto dal Comitato regionale di coordinamento per la Lombardia in data 3 febbraio 1999;

Visto il protocollo di intesa tra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Politecnico di Milano sottoscritto in data 25 febbraio 1997 e il successivo accordo di programma stipulato in data 11 novembre 1997;

Vista la relazione dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario;

Decreta:

Art. 1.

L'intervento di cui al presente decreto è finalizzato all'avvio del processo di graduale separazione organica del Politecnico di Milano.

Il predetto intervento consiste nella riorganizzazione delle strutture e delle proposte didattiche e di ricerca attraverso la diffusione dell'offerta formativa sul territorio, nell'intento sia di migliorare il funzionamento e la qualità della vita della comunità universitaria, in par-

ticolare la qualità del processo formativo, sia di riequilibrare il sistema in rapporto all'offerta e alla domanda di istruzione universitaria, prioritariamente all'interno del bacino di utenza territoriale interessato.

Art. 2.

Nell'ambito del Politecnico di Milano, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 17, comma 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, dall'anno accademico 1999-2000 sono previste le iniziative (facoltà, corsi di laurea, corsi di diploma) di seguito riportate, con le modalità accanto a ciascuna indicate:

Facoltà di architettura.

III facoltà di architettura, con sede in Milano-Bovisa (nuova iniziativa):

c.l. disegno industriale (scorporo);

c.d. disegno industriale - Como (nuova iniziativa, a decorrere dall'a.a. 2000/2001).

Il corso di laurea scorporato è conseguentemente soppresso presso la I facoltà;

Facoltà di ingegneria.

(presso la III facoltà di ingegneria, con sede in Lecco):

c.l. ingegneria edile - architettura (nuova iniziativa);

(presso la IV facoltà di ingegneria, con sede in Milano-Bovisa):

c.l. ingegneria chimica (scorporo);

c.l. ingegneria dei materiali (scorporo);

c.l. ingegneria dei trasporti - Piacenza (nuova iniziativa);

c.d. ingegneria chimica (scorporo);

c.d. ingegneria energetica (scorporo);

V facoltà di ingegneria, con sede in Milano-Leonardo (nuova iniziativa);

c.l. ingegneria delle telecomunicazioni (scorporo);

c.l. ingegneria elettronica (scorporo);

c.l. ingegneria informatica (scorporo);

c.d. ingegneria delle telecomunicazioni (scorporo);

c.d. ingegneria elettronica (scorporo);

c.d. ingegneria informatica (scorporo);

c.d. ingegneria informatica - Cremona (scorporo).

I corsi di laurea e di diploma scorporati sono conseguentemente soppressi presso la I facoltà.

Art. 3.

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

ha sottoscritto con il Politecnico di Milano, in data 25 febbraio 1997 un protocollo di intesa e, in data 11 novembre 1997, un successivo accordo di programma, avente per oggetto l'attivazione del processo di decongestionamento il quale prevede, altresì, l'impegno contributivo del Ministero pari al 50 per cento dell'importo indicato nell'accordo stesso;

con successivo provvedimento disporrà l'assegnazione di risorse finanziarie per le iniziative di cui all'art. 2 del presente decreto, tenuto conto di quanto previsto nella relazione dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario.

Art. 4.

L'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario svolgerà attività di monitoraggio sulle fasi di realizzazione degli interventi previsti nel presente decreto.

Al termine del secondo, quarto e sesto anno accademico di attività delle iniziative previste nel presente decreto, l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario provvederà ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del nucleo di valutazione interna del Politecnico, previsto dall'art. 5, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'art. 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2000

Il Ministro: ZECCHINO

00A2443

DECRETO 18 febbraio 2000.

Interventi finalizzati al decongestionamento del Politecnico di Torino.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'art. 1, commi 90, 91 e 92;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 marzo 1998, adottato sulla base dei pareri resi dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, con il quale, in attuazione del predetto art. 1, comma 90 e successivi, è stato individuato il numero degli studenti e dei docenti in relazione al quale definire come sovraffollate le facoltà e gli Atenei, sono stati individuati gli Atenei sovraffollati e sono stati determinati i criteri per la loro graduale separazione organica;

Considerato che, a norma degli articoli 2 e 3 del predetto decreto ministeriale 30 marzo 1998, il Politecnico

di Torino è ricompreso tra gli Atenei sovraffollati, nei riguardi dei quali si rende necessario intervenire prioritariamente;

Considerato che, in attuazione delle ricordate disposizioni, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a provvedere con propri decreti all'adozione di tali interventi;

Visto il progetto di decongestionamento predisposto dal Politecnico di Torino;

Visto il parere favorevole reso su tale progetto dal Comitato regionale di coordinamento per il Piemonte in data 11 febbraio 1999;

Visto il protocollo di intesa tra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Politecnico di Torino sottoscritto in data 9 luglio 1997 e il successivo accordo di programma stipulato in data 5 marzo 1998;

Vista la relazione dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario;

Decreta:

Art. 1.

L'intervento di cui al presente decreto è finalizzato all'avvio del processo di graduale separazione organica del Politecnico di Torino.

Il predetto intervento consiste nella riorganizzazione delle strutture e delle proposte didattiche attraverso la diffusione dell'offerta formativa sul territorio, nell'intento sia di migliorare il funzionamento e la qualità della vita della comunità universitaria, in particolare la qualità del processo formativo, sia di riequilibrare il sistema in rapporto all'offerta e alla domanda di istruzione universitaria, prioritariamente all'interno del bacino di utenza territoriale interessato.

Art. 2.

Nell'ambito del Politecnico di Torino, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 17, comma 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, dall'anno accademico 1999-2000 sono previste le iniziative (facoltà, corsi di laurea, corsi di diploma) di seguito riportate, con le modalità accanto a ciascuna indicate:

Facoltà di architettura.

I facoltà di architettura, con sede in Torino (nuova iniziativa):

c.l. architettura (scorporo);

c.l. disegno industriale (nuova iniziativa);

c.d. disegno industriale (scorporo);

c.d. edilizia (scorporo);

c.d. tecniche e arti della stampa (scorporo).

II facoltà di architettura, con sede in Torino (nuova iniziativa):

c.l. architettura (scorporo);

c.l. architettura - Mondovì (scorporo);

c.l. storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali (scorporo);

c.d. sistemi informativi territoriali (scorporo);

l'attuale facoltà di architettura ed i relativi corsi di laurea e di diploma scorporati nelle due nuove facoltà sono conseguentemente soppressi.

Facoltà di ingegneria.

(presso la I facoltà di ingegneria, con sede in Torino):

c.l. ingegneria dell'autoveicolo (nuova iniziativa);

c.l. ingegneria agroalimentare - Mondovì (nuova iniziativa, a decorrere dall'a.a. 2000/2001);

c.l. meccanizzazione e macchine agricole - Mondovì (nuova iniziativa, a decorrere dall'a.a. 2000/2001);

c.l. matematica per le scienze dell'ingegneria (nuova iniziativa, in partenariato con la III facoltà);

c.d. ingegneria dell'autoveicolo (nuova iniziativa);

c.d. ingegneria delle materie plastiche - Alessandria (nuova iniziativa);

c.d. ingegneria logistica e della produzione (nuova iniziativa);

c.d. ingegneria logistica e della produzione - Bolzano (nuova iniziativa);

c.d. organizzazione (nuova iniziativa);

(presso la II facoltà di ingegneria, con sede in Vercelli):

c.l. ingegneria energetica (nuova iniziativa, a decorrere dall'a.a. 2000/2001);

c.d. tecnica della sicurezza (nuova iniziativa, a decorrere dall'a.a. 2000/2001);

III facoltà di ingegneria, con sede in Torino (nuova iniziativa):

c.l. ingegneria dell'automazione (nuova iniziativa, a decorrere dall'a.a. 2000/2001, in partenariato con la I facoltà);

c.l. ingegneria delle telecomunicazioni (scorporo);

c.l. ingegneria delle telecomunicazioni - Mondovì (scorporo);

c.l. ingegneria elettronica (scorporo);

c.l. ingegneria elettronica - Mondovì (scorporo);

c.l. ingegneria informatica (scorporo);

c.l. ingegneria informatica - Mondovì (scorporo);

c.d. informatica per non udenti (nuova iniziativa, a decorrere dall'a.a. 2000/2001);

c.d. ingegneria dell'automazione (nuova iniziativa, a decorrere dall'a.a. 2000/2001);

c.d. ingegneria delle telecomunicazioni - Aosta (scorporo);

c.d. ingegneria elettronica (scorporo);

c.d. ingegneria elettronica - Ivrea (scorporo);

c.d. ingegneria informatica - Ivrea (scorporo);

c.d. ingegneria informatica e automatica - Ivrea (scorporo);

c.d. ingegneria delle telecomunicazioni - teledidattico (scorporo);

c.d. ingegneria elettronica - teledidattico (scorporo);

c.d. ingegneria informatica e automatica - teledidattico (scorporo).

I corsi di laurea e di diploma scorporati sono conseguentemente soppressi presso la I facoltà.

Art. 3.

È autorizzata l'istituzione, a decorrere dall'a.a. 2000/2001, della IV facoltà di ingegneria, con sede in Torino, con i seguenti corsi:

c.l. ingegneria gestionale (scorporo);

c.d. ingegneria logistica e della produzione (scorporo);

c.d. ingegneria logistica e della produzione - Bolzano (scorporo);

c.d. organizzazione (scorporo);

i corsi di laurea e di diploma scorporati saranno conseguentemente soppressi presso la I facoltà di ingegneria.

Art. 4.

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

ha sottoscritto con il Politecnico di Torino, in data 9 luglio 1997, un protocollo di intesa e, in data 5 marzo 1998, un successivo accordo di programma, avente per oggetto l'attivazione del processo di decongestionamento il quale prevede, altresì, l'impegno contributivo del Ministero pari al 50 per cento dell'importo indicato nell'accordo stesso;

con successivo provvedimento disporrà l'assegnazione di risorse finanziarie per le iniziative di cui al presente decreto, tenuto conto di quanto previsto nella relazione dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario.

Art. 5.

L'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario svolgerà attività di monitoraggio sulle fasi di realizzazione degli interventi previsti nel presente decreto.

Al termine del secondo, quarto e sesto anno accademico di attività delle iniziative previste nel presente decreto, l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario provvederà ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del nucleo di valutazione interna del Politecnico, previsto dall'art. 5, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'art. 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

Art. 6.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2000

Il Ministro: ZECCHINO

00A2444

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Programma interventi nazionali dell'A.I.M.A. per il 1999. (Deliberazione n. 213/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) ed in particolare l'art. 1 della stessa legge n. 610/1982, in base al quale il C.I.P.E. approva su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. con le possibili relative indicazioni finanziarie;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale», con cui viene istituito il Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 55, commi 25 e 26 in cui viene chiarito che l'A.I.M.A., per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, può utilizzare le disponibilità finanziarie rinvenienti dall'avanzo di amministrazione;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'A.I.M.A. e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento CE n. 2486/98 del 18 novembre 1998 che prevede l'apertura, per la campagna 1998/1999, della distillazione preventiva dei vini di cui all'art. 38 del regolamento CEE n. 822/87;

Viste le note prot. n. 4034/99 del 16 novembre 1999, n. 35878/1040 del 10 dicembre 1999 con le quali il Ministro delle politiche agricole e forestali propone l'approvazione di un programma di interventi nazionali di mercato per il 1999, nei settori pataticolo, della distillazione e avicolo, per un costo complessivo di 60,5 miliardi, da realizzare a cura dell'A.I.M.A. e con finanziamento a carico del bilancio dell'A.I.M.A. (cap. 311);

Vista la nota prot. n. 35909/1096 del 14 dicembre 1999 del Ministero delle politiche agricole e forestali con cui vengono segnalate le motivazioni che rendono indifferibili e urgenti gli interventi;

Visto in particolare l'art. 12 - norme transitorie, del citato decreto legislativo n. 165/1997;

Tenuto conto che il citato decreto legislativo n. 165/1997 ha previsto (art. 12, commi 1 e 2), al fine di evitare soluzioni di continuità negli interventi di sostegno al settore agricolo, che il commissario liquidatore svolga anche le funzioni necessarie all'adempimento dei compiti dell'A.I.M.A. relativi agli obblighi comunitari;

Tenuto conto che nella citata nota prot. n. 4034/99 del 16 novembre 1999 il Ministro delle politiche agricole e forestali comunica che il bilancio consuntivo dell'A.I.M.A. per il 1998 evidenziava sul cap. 311 una disponibilità di 176,7 miliardi dei quali rimangono al momento impiegabili 146,7 miliardi;

Condivisa la valutazione del Ministro delle politiche agricole e forestali circa la necessità di avvalersi delle strutture dell'A.I.M.A., tuttora operanti per gli interventi comunitari, non essendo ancora l'A.G.E.A. in grado di assicurare l'attuazione del programma proposto;

Considerata la necessità di fornire agli operatori dei settori interessati immediate certezze circa le misure di sostegno loro accordate;

Udita la relazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Delibera:

1. Sono approvati gli interventi nazionali dell'A.I.M.A. per il 1999 di cui alle citate proposte del Ministro delle politiche agricole e forestali per un costo complessivo pari a 60,5 miliardi di lire (31,2 milioni di euro) ripartiti come da tabella allegata.

2. All'attuazione dei suddetti interventi nazionali provvederà il Ministro delle politiche agricole e forestali utilizzando l'A.I.M.A. in liquidazione, dopo aver verificato preventivamente la coerenza dei medesimi con la regolamentazione comunitaria.

3. Le risorse necessarie all'attuazione degli interventi previsti verranno reperite sul capitolo 311 del bilancio dell'A.I.M.A. per il 1999;

Raccomanda

al Ministro delle politiche agricole e forestali:

di prevedere, anche nell'ambito della programmazione agricola nazionale, misure idonee a superare situazioni di sistematico squilibrio di mercato evidenziate da interventi di sostegno dell'A.I.M.A. che si protraggono negli anni;

di promuovere azioni volte ad accrescere l'efficienza e a ridurre l'onere per la finanza pubblica degli interventi di sostegno ai mercati agricoli.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 14 febbraio 2000
Registro n. 1, Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 156

ALLEGATO

Interventi A.I.M.A. 1999	Lire miliardi	Euro milioni
1. Settore pataticolo:		
Integrazione al prezzo per agevolare l'accordo interprofessionale produttori trasformatori	8,5	4,4
Aiuti all'ammasso privato	4,5	2,3
2. Settore distillazione vini:		
Acquisto alcole campagne 1997/1998 e 1998/1999	27,5	14,2
3. Settore avicolo:		
Integrazione al prezzo per il collocamento di prodotto eccedente in Paesi terzi in via di sviluppo individuati nell'allegato B della Convenzione di Londra	20,0	10,3
Totale . . .	60,5	31,2

00A2387

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 13 gennaio 2000.

Autorizzazione all'offerta delle condizioni economiche delle comunicazioni fisso-mobile uscenti dalla rete di telefonia pubblica di Telecom Italia. (Deliberazione n. 4/00/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio dell'11 gennaio 2000 ed in particolare nella prosecuzione del 12 gennaio 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 relativa alla «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie»;

Vista la propria delibera n. 338/99, del 6 dicembre 1999 recante «Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia» e in particolare il titolo I, punti l e 2;

Vista la comunicazione della societa Omnitel a Telecom Italia e all'Autorità del 22 dicembre 1999 relativa alle condizioni economiche di terminazione sulla propria rete;

Vista la comunicazione della società Telecom Italia mobile a Telecom Italia e all'Autorità del 22 dicembre 1999 relativa alle condizioni economiche di terminazione sulla propria rete;

Vista la proposta di variazione dei prezzi presentata da Telecom Italia all'Autorità in data 23 dicembre 1999;

Vista la comunicazione della società Wind a Telecom Italia e all'Autorità del 28 dicembre 1999 relativa alle condizioni economiche di terminazione sulla propria rete;

Vista la comunicazione della società Telecom Italia all'Autorità in data 7 gennaio 2000;

Sentita la società Telecom Italia;

Udita la relazione del commissario avv. Alessandro Luciano al Consiglio nella seduta del 12 gennaio 2000, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Considerato:

1. *Struttura dei prezzi delle comunicazioni fisso-mobile da telefonia pubblica.*

I prezzi delle comunicazioni originate da apparecchi a disposizione del pubblico verso operatori radiomobili si compone di una quota di retention dell'operatore della rete di telefonia pubblica e di una quota di terminazione versata da tale operatore come corrispettivo dei servizi di interconnessione. La delibera n. 338/99 dell'Autorità ha fissato la quota di terminazione degli operatori notificati TIM e Omnitel ad un valore medio massimo di 360 lire/min., stabilendo inoltre la possibilità di articolazione di tale valore sulla base del traffico terminato sulle rispettive reti.

Gli operatori radiomobili hanno articolato tale valore per fasce orarie e hanno comunicato tale variazione alla società Telecom Italia e all'Autorità.

Considerando che la variazione di tale valore deve essere trasferita sui prezzi finali a diretto beneficio della clientela, così come stabilito nei criteri fissati dall'Autorità, i prezzi fisso-mobile delle comunicazioni da rete TP di Telecom Italia devono essere modificati di conseguenza.

2. *Sintesi della proposta di Telecom Italia.*

Telecom Italia, alla luce di quanto esposto al punto 1, ha inviato all'Autorità una proposta di variazione dei prezzi alla clientela finale in data 23 dicembre 1999. In un secondo tempo, su richiesta dell'Autorità, Telecom Italia ha fornito all'Autorità le informazioni necessarie a verificare il rispetto dei principi di trasparenza dei costi e di separazione della quota di terminazione da trasferire sui prezzi finali.

In particolare, la proposta di Telecom Italia 23 dicembre 1999, contiene le condizioni di variazione dei ritmi applicati alle comunicazioni fisso-mobile originate da apparecchi a disposizione del pubblico (telefonia pubblica). Il modello di pricing scelto per tali comunicazioni è quello a scatti con valori di ritmo applicati con modalità sincrona. La proposta, infine, non prevede l'articolazione per fasce orarie,

Il valore dei nuovi ritmi deve rispettare il principio dell'articolazione sulla base del traffico originato dalla rete di Telecom Italia e terminato sugli operatori radiomobili sulla base delle variazioni comunicate a Telecom Italia rispettivamente in data 22 dicembre 1999 con riferimento a TIM e Omnitel e 28 dicembre 1999 con riferimento all'operatore Wind;

Verificato:

il rispetto delle procedure di comunicazione dei prezzi di terminazione da parte degli operatori radiomobili già operativi sul mercato;

il rispetto del trasferimento dei minori costi di terminazione sui prezzi finali delle comunicazioni originate da apparecchi a disposizione del pubblico;

il rispetto della separazione della quota di terminazione dai prezzi finali e l'indipendenza della quota di retention dal traffico terminato sulle reti degli operatori mobili;

il rispetto della differenziazione dei prezzi sulla base dei diversi prezzi di terminazione negoziati con gli operatori radiomobili;

Delibera:

Articolo unico

1. L'Autorità autorizza la società Telecom Italia alla commercializzazione dell'offerta dei nuovi prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate da apparecchi a disposizione del pubblico a cui applicare i seguenti ritmi;

Impulsi alla risposta	Ritmo Sincrono Posticipato (secondi)		
	vs Tim	vs Omnitel	vs Wind
2	19,2	18,8	19,4

Il valore dell'impulso della telefonia pubblica resta fissato a 181,82 lire (IVA esclusa).

2. I ritmi di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di notifica del seguente provvedimento.

3. La società Telecom Italia provvede a dare comunicazione alla clientela della variazione dei prezzi.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dell'Autorità.

Napoli, 13 gennaio 2000

Il presidente: CHELI

00A2530

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2000), **coordinato con la legge di conversione 7 marzo 2000, n. 44** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4)**, recante: «Disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 2000 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

(Soppresso)

Art. 2.

Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace

1. I termini previsti dalle vigenti disposizioni relative alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, a Hebron ed in Kosovo sono prorogati fino al 30 giugno 2000.

2. È altresì autorizzata fino alla stessa data del 30 giugno 2000 la partecipazione del personale dei ruoli del Ministero dell'interno alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo, ivi impegnato a decorrere dall'11 agosto 1999.

3. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione di pace a Timor Est, è prorogato fino al 31 marzo 2000.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, è corrisposta nella misura del novanta per cento per tutta la durata del periodo.

5. Salvo quanto disposto dal comma 4, al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania, nonché al personale di cui al comma 2;

b) gli articoli 3-*bis*, commi 3 e 4, 3-*quater*, commi 2 e 3, 3-*quinquies*, comma 2, 3-*sexies*, comma 2, e 3-*septies* del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;

c) l'articolo 2, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia, nonché al personale di cui al comma 2;

d) l'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, al personale militare che partecipa alla missione di pace a Timor Est.

6. Il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia entro un limite complessivo di 5 miliardi, in relazione alle esigenze di acquisizione di un campo di prefabbricati per le necessità alloggiative della componente del Corpo dei carabinieri operante in Kosovo (MSU).

6-bis). *Per il completamento dei programmi italiani a sostegno delle forze di polizia albanesi fino al 30 giugno 2000, è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l'anno 2000, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno.*

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'*articolo 2, comma 6-bis,* per l'anno 2000 valutato in lire 18

miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, *commi da 1 a 6,* per l'anno 2000, valutati complessivamente in lire 491,932 miliardi, si provvede:

a) quanto a lire *130 miliardi*, mediante utilizzo degli accantonamenti per l'anno 2000 del fondo speciale di parte corrente, di cui alla tabella *A* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che vengono ridotti come da elenco allegato n. 1;

b) quanto a lire *90 miliardi,* mediante riduzione degli importi, stabiliti per l'anno 2000 nella tabella *C* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, di cui alle leggi elencate nell'allegato n. 2;

c) quanto a lire 161,932 miliardi, con l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

c-bis) *quanto a lire 110 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), iscritta nell'unità previsionale di base 7.1.2.14 «8 per mille IRPEF Stato» — cap. 3870 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.*

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO N. 1
[previsto dall'art. 3, comma 2, lettera *a)*]

ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2000 AGLI ACCANTONAMENTI DI TABELLA *A* DELLA LEGGE FINANZIARIA.

	(Miliardi di lire)
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica	44
Ministero degli affari esteri	11
Ministero dell'interno	12
Ministero della difesa	*38*
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	20
Ministero dell'ambiente	5
TOTALE . . .	*130*

ALLEGATO N. 2
[previsto dall'art. 3, comma 2, lettera b)*]*

ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2000 NELLA PARTE CORRENTE DELLA TABELLA C DELLA LEGGE FINANZIARIA.

	(Miliardi di lire)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA:	
Decreto legislativo n. 165 del 1999: AGEA (3.1.2.11 - cap. 1940/p)	*10*
Legge n. 20 del 1994: Corte dei conti (3.1.3.10 - cap. 2815)	*5*
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI:	
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0. Funzionamento - capitoli 2150, 2151, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2. Paesi in via di sviluppo - capitoli 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	*20*
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE:	
Legge n. 440 del 1997: Fondo ampliamento offerta formativa (2.1.3.1. - cap. 1810)	*20*
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI:	
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni ad uso abitativo (7.1.2.1. - cap. 4201)	*10*
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO:	
Legge n. 287 del 1990: Autorità garante della concorrenza e del mercato (5.1.2.2. - cap. 2850)	*5*
MINISTERO DELLA SANITÀ:	
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Fondo sanitario nazionale (7.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2980)	*10*
MINISTERO DELL'AMBIENTE:	
Legge n. 979 del 1982: Difesa del mare (8.1.2.1. - capitoli 3955, 3957/p)	*5*
Decreto-legge n. 496 del 1993: Agenzia nazionale per la protezione ambientale (6.1.2.1. - cap. 3151)	*5*
TOTALE . . .	*90*

00A2656

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 13 gennaio 2000, n. **1.**

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario.

Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 15, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo: tra essi è prevista la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001 e alle procedure standard previste nei punti 3 e 8 dell'allegato II al decreto lesislativo 27 gennaio 1992, n. 128.

L'art. 5 del predetto decreto legislativo n. 156/1997 prevede che le amministrazioni dello Stato, nell'ambito della rispettiva competenza, designano gli organismi responsabili della valutazione e del riconoscimento dei laboratori preposti al controllo ufficiale: gli organismi predetti e le procedure di valutazione devono essere conformi ai criteri generali stabiliti rispettivamente dalle norme europee EN 45003 e EN 45002.

Conseguentemente, nelle more della designazione dell'organismo responsabile della valutazione e del riconoscimento dei laboratori preposti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, di spettanza dei Ministero delle politiche agricole e forestali, e al fine di dare corretta applicazione al dettato dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1993, secondo il quale «il controllo ha la finalità di assicurare la conformità dei prodotti alle disposizioni dirette a preservare i rischi per la pubblica salute, a proteggere gli interessi dei consumatori,tra cui quelli inerenti la corretta informazione, e ad assicurare la lealtà delle transazioni commerciali» e ai sensi della disciplina fissata dal decreto legislativo n. 156/1997 sopra richiamata, si ricodificano le disposizioni e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni all'effettuazione delle analisi chimico-fisiche al cui esito positivo è condizionata la rivendicazione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica, registrata in ambito comunitario:

a) i laboratori che intendano effettuare analisi ai fini del controllo ufficiale dei prodotti agroalimentari per i quali è possibile rivendicare una denominazione di origine o una indicazione geografica, registrata in ambito comunitario, devono presentare, a cura dei rispettivi responsabili, apposita domanda corredata da un certificato di accreditamento, per le singole prove analitiche o per gruppo di prove oggetto della richiesta di autorizzazione, rilasciato da un organismo riconosciuto per la valutazione dei laboratori (norma europea EN 45003).

I laboratori privati dovranno altresì documentare la loro struttura societaria e indicarne il responsabile legale.

b) il Ministero delle politiche agricole e forestali, acquisita la documentazione di cui al punto *a)*, provvede all'emanazione del decreto di autorizzazione;

c) i laboratori già riconosciuti con provvedimento amministrativo del Ministero delle politiche agricole e forestali devono, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, dimostrare, ai fini del mantenimento del riconoscimento, di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismi conformi alla norma europea EN 45003 o di averlo richiesto nei trenta giorni successivi alla predetta data di pubblicazione.

In assenza, si provvederà alla revoca delle autorizzazioni già rilasciate;

d) il Ministero delle politiche agricole e forestali può procedere a verifiche dei laboratori già autorizzati e di quelli richiedenti l'autorizzazione;

e) la domanda di nuovo riconoscimento ministeriale o di mantenimento di quello già ottenuto, con la relativa documentazione probatoria, va presentata, a cura del responsabile del laboratorio, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Div. ex IV Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche ed attestazioni di specificità dei prodotti agroalimentari e della politica della qualità - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma. La domanda deve essere presentata nel rispetto della disciplina fissata dal decreto deI Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e successive modifiche.

Il Ministro: DE CASTRO

Registrata alla Corte dei conti il 20 febbraio 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 49

00A2556

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione del consolato d'Italia di 1ª categoria al Cairo (Egitto) e contemporanea soppressione della cancelleria consolare operante presso l'ambasciata d'Italia, a decorrere dal 24 novembre 1999, con la determinazione della sua circoscrizione consolare e della pianta organica.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

È istituito al Cairo (Egitto) un consolato d'Italia di 1ª categoria con la seguente circoscrizione consolare:

i governatorati di Ghiza, Cairo, Fayum, Minia, Beni Souef, Suez, Sud Sinai, Menufia, Kaliubia Assiout, Sohag, Aswan, Mar Rosso, Valle Nuova, Kena.

Art. 2.

La cancelleria consolare operante presso l'ambasciata d'Italia al Cairo (Egitto) è soppressa.

Art. 3.

Nell'organico dell'ambasciata d'Italia de Il Cairo sono soppressi i seguenti posti funzione:

consigliere/primo segretario/secondo segretario;
cancelliere capo/cancelliere principale (tre posti);
coadiutore superiore/coadiutore principale (cinque posti);
commesso capo/commesso (un posto).

Art. 4.

L'organico del consolato d'italia al Cairo è così composto:

capo di consolato;
cancelliere capo/cancelliere principale (tre posti);
coadiutore superiore/coadiutore principale (cinque posti);
commesso capo/commesso (un posto).

(Omissis).

Art. 7.

Il presente decreto che sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, avrà effetto a decorrere dal 24 novembre 1999.

Roma, 24 gennaio 2000

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

00A2531

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione di nuova denominazione dell'«Associazione per l'assistenza ai figli inabili dei dipendenti della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi - ONLUS», in Roma, e modificazioni dello statuto.

Con decreto ministeriale del 27 gennaio 2000 sono state approvate le modifiche dello statuto dell'«Associazione per l'assistenza ai figli inabili dei dipendenti della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi», che pertanto assume la denominazione di «Associazione per l'assistenza ai figli inabili dei dipendenti della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi - ONLUS», con sede in Roma, deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci con atto pubblico dell'8 maggio 1998, numero di repertorio 76783/8769, a rogito del dott. Andrea Lorusso Caputi, notaio in Roma.

00A2467

Riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, della «Fondazione Luigi Guccione», organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in Cosenza.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 2000 la «Fondazione Luigi Guccione», organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con sede in Cosenza, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto redatto il 12 novembre 1999, numero repertorio 87229/18699, a rogito del notaio Stanislao Amato.

00A2468

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 6 marzo 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9640
Yen giapponese	103,47
Dracma greca	333,65
Corona danese	7,4474
Corona svedese	8,4425
Sterlina	0,61110
Corona norvegese	8,0765
Corona ceca	35,537
Lira cipriota	0,57520
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,57
Zloty polacco	3,9625
Tallero sloveno	202,4238
Franco svizzero	1,6072
Dollaro canadese	1,3976
Dollaro australiano	1,5960
Dollaro neozelandese	1,9797
Rand sudafricano	6,2390

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A2585

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

3ª pubblicazione Elenco n. 1

È stato denunciato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative ai titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data di primo pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quele rimarrà di nessun valore

Estremi delle ricevute smarrite:

numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 Mod. 241 D.P. - data: 15 gennaio 1999. - Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Avellino. - Intestazione della ricevuta: Gambino Maria Teresa, nata ad Avellino il 22 novembre 1965. - Titolo del debito pubblico: 1. - Capitale: 100.000.

00A1688

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dislipid»

Estratto decreto n. 84 del 20 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DISLIPID nelle forme e confezioni: «1,2 g granulato» 7 bustine, «900 mg comprese» 20 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratorio chimico Garant S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Melchiorre Gioia, 47, c.a.p. 20124, Italia, codice fiscale n. 01668650151.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1,2 g granulato» 7 bustine;

A.I.C. n. 033495019 (in base 10), 0ZY5ZC (in base 32);

forma farmaceutica: granulato;

classe: «A» nota: 14;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fine Foodu NTM S.p.a., stabilimento sito in Brambate (Bergamo) Italia, via Dell'Artigianato, 8-10 (tutte).

Composizione: 1 bustina;

principio attivo: gemfibrozil 1200 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 250 mg; copolimero acrilico 75 mg; polisorbato 80 16 mg; aspartame 50 mg; aroma arancio 100 mg; sorbitolo 3309 mg.

Confezione: «900 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 033495021 (in base 10), 0ZY5ZF (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A» nota: 14;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dellart. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.Bir.N. Istituto bioterapico nazionale S.r.l. stabilimento sito in Roma (Italia), via Vittorio Grassi 9-15 (tutte).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: gemfibrozil 900 mg;

eccipienti: amido di mais 40 mg; carbossimetilcellulosa sodica 20 mg; cellulosa microcristallina 100 mg; aspartame 30 mg; magnesio stearato 10 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2305

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bromocriptina»

Estratto decreto n. 85 del 20 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BROMOCRIPTINA per uso umano a denominazione comune nelle forme e confezioni: «compresse 2,5 mg», 30 compresse; «capsule 5 mg», 30 capsule; «capsule 10 mg», 20 capsule, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fagen S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), s.s. 233 (Varesina) km 20,5, Italia, codice fiscale n. 10928780153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «compresse 2,5 mg», 30 compresse:

A.I.C. n. 033739018\G (in base 10), 105N8B (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Mipharm S.p.a., stabilimento sito in Milano, via B. Quaranta, 12 (produzione, controllo e confezionamento); Novartis Farma S.p.a., stabilimento sito in Torre Annunziata (Napoli), via provinciale Schito, 131 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: bromocriptina mesilato 2,87 mg;

eccipienti: silice colloidale 0,35 mg; magnesio stearato 0,7 mg; acido maleico 1 mg; amito di mais 18,2 mg; lattosio 116,38 mg; sodio edetato diidrato 18,2 mg.

Confezione: «capsule 5 mg», 30 capsule:

A.I.C. n. 033739020\G (in base 10), 105N8D (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. . 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Mipharm S.p.a., stabilimento sito in Milano, via B. Quaranta, 12 (produzione, controllo e confezionamento); Novartis Farmaceutica S.a., stabilimento sito in Barbera Del Valles (Spagna), Ronda Santa Maria, 160 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: bromocriptina mesilato 5,735 mg;

eccipienti: silice colloidale 0,75 mg; magnesio stearato 1,5 mg; acido maleico 2 mg; amido di mais 60 mg; lattosio 80,015 mg; titanio biossido 1,568 mg; gelatina 47,4217 mg; indigotina (E-132) 0,0103 mg.

Confezione: «capsule 10 mg», 20 capsule:

A.I.C. n. 033739032\G (in base 10), 105N85 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Mipharm S.p.a., stabilimento sito in Milano, via B. Quaranta, 12 (produzione, controllo e confezionamento); Novartis Farmaceutica S.a., stabilimento sito in Barbera Del Valles (Spagna), Ronda Santa Maria, 160 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: bromocriptina mesilato 11,47 mg;

eccipienti: silice colloidale 1,5 mg; magnesio stearato 3 mg; acido maleico 4 mg; amido di mais 120 mg; lattosio 160,03 mg; titanio biossido 3,2 mg; gelatina 76,8 mg.

Indicazioni terapeutiche: vedere stampati in allegato.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2306

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir»

Estratto decreto n. 86 del 20 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ACICLOVIR per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «400 mg compresse» 25 compresse, «800 mg compresse» 25 compresse, «5% crema» tubo da 3 g, «8% sospensione orale» flacone da 100 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Get S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 73, c.a.p. 18038 Italia, codice fiscale 00829030089.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «400 mg compresse» 25 compresse:

A.I.C. n. 033045016/G (in base 10), 0ZJGJS (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Italia), via Dante Alighieri, 71 (produzione completa, esclusi i controlli di qualità); G.E.T. S.r.l., stabilimento in Sanremo (Italia), via L. Ariosto, 15/17 (controllo qualità).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: aciclovir 400 mg;

eccipienti: lattosio 130 mg; cellulosa microcristallina 43 mg; amido di mais 12,6 mg; polivinilpirrolidone 10 mg; magnesio stearato 4 mg; ferro ossido rosso 0,4 mg;

confezione: «800 mg compresse» 25 compresse;

A.I.C. n. 033045028/G (in base 10), 0ZJGK4 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Italia), via Dante Alighieri, 71 (produzione completa, esclusi i controlli di qualità); G.E.T. S.r.l., stabilimento in Sanremo (Italia), via L. Ariosto, 15/17 (controllo qualità).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: aciclovir 800 mg;

eccipienti: lattosio 260 mg; cellulosa microcristallina 86 mg; amido di mais 26 mg; polivinilpirrolidone 20 mg; magnesio stearato 8 g,

confezione: «5% crema» tubo da 3 g;

A.I.C. n. 033045030/G (in base 10), 0ZJGK6 (in base 32);

forma farmaceutica: crema;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sofar S.p.a., stabilimento in Trezzano Rosa (Italia), via Firenze, 40, zona industriale (produzione completa, esclusi i controlli di qualità); G.E.T. S.r.l., stabilimento in Sanremo (Italia), via L. Ariosto, 15/17 (controllo qualità);

Composizione: crema dati espressi per 100 g:

principio attivo: aciclovir 5 g;

eccipienti: propilenglicole 10 g; palmitato stearato di poligliicoli 21 g; gliceridi poliossietilenati glicolizzati 5 g; olio di vaselina 6 g; polossamero 407 1 g; sodio lauril solfato 1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g;

confezione: «8% sospensione orale» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 033045042/G (in base 10), 0ZJGKL (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione orale;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., sito in Sanremo (Italia), via Dante Alighieri, 71 (produzione completa, esclusi i controlli di qualità); G.E.T. S.r.l., stabilimento in Sanremo (Italia), via L. Ariosto, 15/17 (controllo qualità).

Composizione: 100 ml:

principio attivo: aciclovir 8 g;

eccipienti: sorbitolo sol. 70% 40 g; glicerolo 15 g; cellulosa microcristallina 1,5 g; metile p-idrossibenzoato 0,1 g; propile p-idrossibenzoato 0,02 g; aroma amarena 0,1 g; acqua depurata q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2307

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Euxat»

Estratto decreto n. 88 del 20 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale EUXAT anche nelle forme e confezioni: «10 mg capsule molli» 30 capsule, «10 mg capsule molli» 50 capsule alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Ph&T S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Ludovico Ariosto, 34, c.a.p. 20145 Italia, codice fiscale 09138720157.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

confezione: «10 mg capsule molli» 30 capsule;

A.I.C. n. 032165033 (in base 10) 0YPM59 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula molle;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della nota della società Bayer S.p.a., titolare della specialità originale «Adalat», attestante che il principio attivo «Nifedipina» contenuto nella specialità medicinale in esame è stato coperto in passato da tutela brevettuale e che la società richiedente non ha usufruito della relativa licenza ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge n. 499/1997;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: RP Scherer S.p.a., stabilimento sito in Aprilia (Latina), Italia, via Nettunense km 20,100 (tutte).

Composizione: 1 capsula molle:

principio attivo: nifedipina 10 mg;

eccipienti: glicerolo 26 mg; acqua depurata 35 mg; saccarina sodica 0,52 mg; essenza di menta 0,7 mg; polietilenglicole 400 337,78 mg; gelatina 126 mg; sorbitolo 12 mg; etil-propil p-ossibenzoato 0,62 mg; titanio biossido 1,7 mg; giallo arancio 0,04 mg; ferro ossido giallo 0,25 mg;

confezione: «10 mg capsule molli» 50 capsule;

A.I.C. n. 032165045 (in base 10) 0YPM5P (in base 32);

forma farmaceutica: capsula molle;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della nota della società Bayer S.p.a., titolare della specialità originale «Adalat», attestante che il principio attivo «Nifedipina» contenuto nella specialità medicinale in esame è stato coperto in passato da tutela brevettuale e che la società richiedente non ha usufruito della relativa licenza ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge n. 499/1997;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: RP Scherer S.p.a., stabilimento sito in Aprilia (Latina), Italia, via Nettunense km 20,100 (tutte).

Composizione: 1 capsula molle:

principio attivo: nifedipina 10 mg;

eccipienti: glicerolo 62 mg; acqua depurata 35 mg; saccarina sodica 0,52 mg; essenza di menta 0,7 mg; polietilenglicole 400 337,78 mg; gelatina 126 mg; sorbitolo 12 mg; etil-propil p-ossibenzoato 0,62 mg; titanio biossido 1,7 mg; giallo arancio 0,04 mg; ferro ossido giallo 0,25 mg;

Indicazioni terapeutiche: trattamento della cardiopatia ischemica, angina pectoris cronicastabile (angina da sforzo), angina pectoris vasospastica (angina di Prinzmetal, angina variante). Trattamento dell'ipertensione arteriosa. Trattamento delle crisi ipertensive. Trattamento della sindrome di Raynaud (primaria e secondaria).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2308

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eryacne»

Estratto decreto N.C.R. n. 90 del 20 gennaio 2000

Specialità medicinale ERYACNE nella forma e confezione: «4% gel» tubo da 30 g (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a., con sede legale in via Dell'Annunciata, 21, Milano, codice fiscale n. 01539990349.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Laboratoires Galderma, nello stabilimento sito in Alby sur Chéran, Francia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«40% gel» tubo da 30 g;

A.I.C. n. 032135028 (in base 10), 0YNPVN (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivo: eritromicina base 4 g;

eccipienti: butilidrossotoluene 0,008 g, idrossipropilcellulosa 0,750 g, alcool etilico 950 q.b.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Indicazioni terapeutiche: «Eryacne» «4% gel» è indicato per il trattamento topico dell'acne ed in particolare per quelle forme papulopustolose con componente infiammatoria dominante.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legisaltivo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2309

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zavedos»

Estratto decreto n. 91 del 20 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ZAVEDOS anche nelle forme e confezioni: «5 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone, «10 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch, 1-2, c.a.p. 20152, Italia, codice fiscale n. 07089990159.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

5 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 flacone;

A.I.C. n. 027441068 (in base 10), 0U5FXB (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione gode di brevetto di cui è titolare o licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmacia & Upjohn S.p.a., stabilimento sito in Nerviano (Milano), viale Pasteur, 10 (tutte le fasi di produzione e confezionamento).

Composizione: 1 flacone da 5 mg/5ml;

principio attivo: idarubicina cloridrato 5 mg;

eccipienti: glicerolo 125 mg; acido cloridrico quanto basta a 35 pH; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 5 ml.

Confezione: 10 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 flacone;

A.I.C. n. 027441070 (in base 10), 0U5FXG (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione gode di brevetto di cui è titolare o licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmacia & Upjohn S.p.a., stabilimento sito in Nerviano (Milano), viale Pasteur, 10 (tutte le fasi di produzione e confezionamento).

Composizione: 1 flacone da 10 mg/10 ml;

principio attivo: idarubicina cloridrato 10 mg;

eccipienti: glicerolo 250 mg; acido cloridrico quanto basta a 3,5 pH; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2310

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alprazolam»

Estratto decreto n. 93 del 20 gennaio 2000

È autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale ALPRAZOLAM per uso umano a denominazione comune nelle forme e confezioni: «0,25 mg compresse», 20 compresse, «0,50 mg compresse», 20 compresse, «1 mg compresse», 20 compresse, «0,75 mg/ml gocce orali soluzione», flacone da 20 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch, 1.2, c.a.p. 20152, Italia, codice fiscale n. 08572280157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «0,25 mg compresse», 20 compresse;

A.I.C. n. 034189011\G (in base 10), 10MCQM (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmacia & Upjohn S.p.a., stabilimento sito in Italia, via del Commercio, Marino del Tronto (Ascoli Piceno) (produzione completa e confezionamento).

Composizione: 1 compressa;

principio attivo: alprazolam 0,25 mg;

eccipienti: lattosio 96 mg; cellulosa microcristallina 24 mg; amido di mais 6 mg; magnesio stearato 0,75 mg; diottil sodio solfosuccinato 0,64 mg; sodio benzoato 0,11 mg; silice precipitata 0,5 mg.

Confezione: «0,50 mg compresse», 20 compresse;

A.I.C. n. 034189023\G (in base 10), 10MCQZ (in base 32);

forma farmaceutico: compressa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmacia & Upjohn S.p.a., stabilimento sito in Italia, via Del Commercio, Marino del Tronto (Ascoli Piceno) (produzione completa e confezionamento).

Composizione: 1 compressa;

principio attivo: alprazolam 0,5 mg;

eccipienti: lattosio 96 mg; cellulosa microcristallina 24 mg; amido di mais 6 mg; magnesio stearato 0,75 mg; diottil sodio solfosuccinato 0,64 mg; sodio benzoato 0,11 mg; silice precipitata 0,5 mg; alluminio ossido idrato 0,09 mg; E 110 0,06 mg.

Confezione: «1 mg compresse», 20 compresse;

A.I.C. n. 034189035\G (in base 10), 10MCRC (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmacia & Upjohn S.p.a., stabilimento sito in italia, via Del Commercio, Marino del Tronto (Ascoli Piceno) (produzione completa e confezionamento).

Composizione: 1 compressa;

principio attivo: alprazolam 1 mg;

eccipienti: lattosio 96 mg; cellulosa microcristallina 24 mg; amido di mais 6 mg; magnesio stearato 0,75 mg; diottil sodio solfosuccinato 0,64 mg; sodio benzoato 0,11 mg; silice precipitata 0,5 mg; alluminio ossido idrato 0,04 mg; E 132 0,02 mg.

Confezione: «0,75 mg/ml gocce orali soluzione», flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 034189047\G (in base 10), 10MCRR (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Montefarmaco S.p.a., stabilimento sito in Italia, via G. Galilei 7, Pero (Milano) (produzione completa e confezionamento); Pharmacia & Upjohn S.p.a., stabilimento sito in Italia, viale Del Commercio, Marino Del Tronto (Ascoli Piceno) (produzione completa e confezionamento).

Composizione: 100 ml;

principio attivo: alprazolam 75 mg;

eccipienti: glicole propilenico 70 g; alcool 13 g; aroma pompelmo 7,5 g; sobio saccarinato 0,75 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: l'«alprazolam» è indicato nel trattamento dei disturbi d'ansia. L'«alprazolam» è, inoltre, indicato nel trattamento dell'ansia associata a depressione e nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza evitamento fobico. L'alprazolam è anche indicato per bloccare o attenuare gli attacchi di panico e le fobie nei pazienti affetti da agorafobia con attacchi di panico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2311

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Froben»

Estratto decreto n. 94 del 27 gennaio 2000

Specialità medicinale FROBEN nella forma e confezione: «100 mg compresse rivestite» 10 compresse rivestite tubo da 30 g (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: GNR S.p.a., con sede legale in via Europa, 35, Muggiò (Milano), codice fiscale n. 00795170158.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti sia dalla società Knoll Farmaceutici S.p.a. nello stabilimento sito in via Fosse Ardeatine, 2, Liscate (Milano), sia dalla società Farmaceutici Formenti S.p.a. nello stabilimento sito in via G. Di Vittorio, 2, Origgio (Varese); le operazioni di produzione sono anche eseguite dalla società Laboratoires Knoll France S.A. nello stabilimento sito in Valenciennes Cedex, Francia.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«100 mg compresse rivestite» 10 compresse rivestite;

A.I.C. n. 024284162 (in base 10) - 0R5302 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: flurbiprofene 100,0 mg;

eccipienti: acido stearico; amido di mais; cera carnauba; glucosio; gomma sandracca; lattosio; magnesio stearato; polivinilpirrolidone; saccarosio; silicio biossido; talco; titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Periodo di validità: la validità del prodotto è di cinque anni dalla data di fabbricazione.

Indicazioni terapeutiche: «Froben» è un farmaco antinfiammatorio appartenente alla classe dei FANS (Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei) che esplica una spiccata azione antinfiammatoria, analgesica e antipiretica.

In funzione dell'elevata attività antiprostaglandinica «Froben» trova impiego in tutti quegli stati morbosi in cui la componente infiammatoria è caratteristica preponderante ed elettivamente in: flebologia, ginecologia, pneumologia, reumatologia, traumatologia, ortopedia, ecc.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2312

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Securgin»

Estratto decreto n. 95 del 27 gennaio 2000

Specialità medicinale SECURGIN nella forma e confezione: «0,15 mg + 0,02 mg» 3 blister 21 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., con sede legale in via Sette Santi, 3, Firenze, codice fiscale n. 00395270481.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Organon (Ireland) Ltd, nello stabilimento sito in Drynam Road, Po Box 2857, Swards, Dublino, Irlanda.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,15 mg + 0,02 mg» 3 blister 21 compresse;

A.I.C. n. 027436029 (in base 10), 0U58ZX (in base 32);

classe: «C».

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: desogestrel mg 0,15, etinilestradiolo mg 0,02;

eccipienti: amido di patate; povidone; acido stearico; magnesio stearato; silice colloidale; d l -alfatocoferolo; lattosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Periodo di validità: la validità del prodotto è di due anni dalla data di fabbricazione.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione del concepimento.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2313

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bendalina»

Estratto decreto n. 96 del 27 gennaio 2000

Specialità medicinale BENDALINA, anche nella forma e confezione: «0,5% collirio» 1 flacone da 7 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia, 70 - 00181 Roma, codice fiscale n. 03907010585.

Produttore: la produzione e il controllo sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio n. 22.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,5% collirio» 1 flacone da 7 ml;

A.I.C. n. 024855049 (in base 10), 0RQJJ9 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: bendazac lisina 0,5 g;

eccipienti: glicerilpolietilenglicole ricinoleato 3 g; potassio cloruro 0,650 g; idrossipropilmetilcellulosa 0,500 g; acido borico 0,480 g; L-lisina 0,176 g; sodio edetato 0,050 g; benzalconio cloruro 0,010 g; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: coadiuvante nel trattamento della cataratta (cataratta degenerativo presenile e senile: cataratta giovanile, cataratta diabetica: opacizzazione della corteccia o del nucleo del cristallino di diversa origine e natura).

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2314

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sucramal»

Estratto decreto n. 97 del 27 gennaio 2000

Specialità medicinale SUCRAMAL nella forma e confezione: «2 g granulato per sospensione orale» 30 bustine (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede legale in via G. B. Piranesi, 38, Milano, codice fiscale n. 06685100155.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Alfa Wassermann S.p.a., nello stabilimento sito in Contrada Sant'Emidio, Alanno Scalo (Pescara).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«2 g granulato per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 025724055 (in base 10), 0SK14R (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in considerazione che il principio attivo sucralfato non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: sucralfato g 2;

eccipienti: lattosio 0,20 g; mannitolo 0,80 g; aroma latte 0,15 g; latte in polvere 1,20 g; glicirrizinato mono ammonico 0,01 g, metile p-idrossibenzoato di sodio 0,008 g; propile p-idrossibenzoato di sodio 0,002g; sorbitolo 1,625 g; saccarina 0,005 g.

Indicazioni terapeutiche: ulcera gastrica, ulcera duodenale, gastrite acuta, gastriti croniche sintomatiche, gastropatie da FANS (antiinfiammatori non steroidei, esofagite da reflusso).

Periodo di validità: la validità del prodotto è di cinque anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2315

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «BL 14»

Estratto decreto n. 99 del 27 gennaio 2000

Specialità medicinale BL 14 nelle forme e confezioni: «1,5 g polvere per soluzione orale» 30 bustine.

Titolare A.I.C.: Biologici Italia Laboratories S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novate Milanese - Milano, via Cavour, 41/43, cap. 20026, Italia, codice fiscale n. 01233940467.

Confezione: in sostituzione della confezione «1,5 g polvere per soluzione orale» 30 bustine viene autorizzata la confezione «1,5 g polvere per soluzione orale» 20 bustine (codice A.I.C. n. 029087032).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1,5 g polvere per soluzione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 029087032 (in base 10) - 0VRP9S (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione orale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: S.I.I.T. S.r.l., stabilimento sito in Trezzano s/n (Italia), via Ariosto, 50/60 (tutte).

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: alfa-chetoglutarato di magnesio triidrato 1981, 506 mg pari ad alfachetoglutarato di magnesio anidro 1500 mg;

eccipienti: saccarina sodica 10 mg; aroma arancia 100 mg; saccarosio 2908, 56 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 029087020 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A2316

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Artaxan»

Estratto decreto n. 100 del 27 gennaio 2000

Specialità medicinale ARTAXAN, anche nella forma e confezione: «1 g compresse masticabili» 30 compresse (nuova confezione di medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Bagno a Ripoli (Firenze), via Lungo L'Ema, n. 7 - località Ponte a Ema, codice fiscale n. 00408570489.

Produttore: la produzione può essere effettuata sia dalla società SmithKline Beecham S.p.a., nello stabilimento sito in Baranzate di Bollate (Milano), sia dalla società SmithKline Beecham Pharmaco, Puerto Rico, Inc. Cidra, Puerto Rico 00739 - 1976 (USA), il controllo ed il confezionamento possono essere effettuati sia dalla società SmithKline Beecham S.p.a. nello stabilimento sito in Baranzate di

Bollate (Milano), sia dalla società SmithKline Beecham Pharmaco, Puerto Rico, Inc. Cidra, Puerto Rico 00739 - 1976 (USA), sia dalla società SmithKline Beecham Pharmaceuticals Crawley (UK).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1 g compresse masticabili» 30 compresse;

A.I.C. n. 026672105 (in base 10), 0TFYZ9 (in base 32);

classe «A nota 66», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e considerata la comunicazione della ditta in data 15 aprile 1998, con la quale la ditta Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo nabumetone gode di tutela brevettuale.

Composizione: ogni compressa masticabile contiene:

principio attivo: nabumetone mg 1000;

eccipienti: sorbitolo 324 mg; mannitolo 360 mg; sodio lauril solfato 4,0 mg; povidone k29/32 35 mg; sodio amido glicolato 53 mg; acido citrico anidro 37,5 mg; sodio bicarbonato 75 mg; aroma di fragola 10 mg; aroma tutti i frutti 10 mg; saccarina sodica 1,9 mg; magnesio stearato 9,6 mg.

Indicazioni terapeutiche: artrite reumatoide, osteoartrosi, spondilite anchilosante, artropatia gottosa, reumatismo extraarticolare. Affezioni periarticolari, come: borsiti, tendiniti, sinoviti tenosinoviti, periartrite scapolomerale. Processi infiammatori acuti inclusi quelli muscolo-scheletrici, lesioni da sport.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2317

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedipina»

Estratto decreto n. 101 del 27 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale a denominazione generica: NIFEDIPINA, nella forma e confezione: «20 mg compresse a rilascio prolungato» 70 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Dompè S.p.a., con sede legale, domicilio fiscale in L'Aquila, via Campo di Pile s.n., codice fiscale n. 01241900669.

Produttore: la produzione può essere effettuata sia dalla società Euderma S.r.l. nello stabilimento sito in Cerasolo di Coriano (Forlì), sia dalla società Valpharma s.a., nello stabilimento sito in Serravalle (Repubblica di San Marino), via Ranco n. 112, il confezionamento è effettuato dalla società Menarini Industrie Sud, nello stabilimento sito in Campo di Pile (L'Aquila) il controllo è effettuato dalla società Dompè S.p.a. nello stabilimento sito in Campo di Pile (L'Aquila).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«20 mg compresse a rilascio prolungato» 70 compresse;

A.I.C. n. 033097015/G (in base 10), 0ZL19R (in base 32);

classe «C».

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: nifedipina 20 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 55,23 mg; lattosio 11,98 mg; amido di mais 4,49 mg; talco 1,84 mg; idrossipropilmetilcellulosa 1,40 mg; magnesio stearato 0,93 mg; polisorbato 80 0,30 mg; polietilenglicole 4000 0,30 mg; ossido di ferro 0,150 mg; titanio biossido 1,38 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della cardiopatia ischemica: angina pectoris cronica stabile (angina da sforzo). Trattamento del-
l'ipertensione arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2318

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biosern»

Estratto decreto n. 104 del 27 gennaio 2000

Specialità medicinale: BIOSERN, nella forma e confezione: «160 mg capsule molli» 30 capsule molli.

Titolare A.I.C.: società Bioprogress p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58, codice fiscale n. 07696270581.

Produttore:

la produzione della specialità medicinale sopraindicata è effettuata da: R. P. Scherer S.p.a. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense, km 20,100;

le operazioni di confezionamento e controllo sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«160 mg capsule molli» 30 capsule molli;

numero A.I.C.: 029098011 (in base 10), 0VS00V (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni capsula molle contiene:

principio attivo: estratto lipido sterolico di serenoa repens 160,00 mg;

eccipienti: gelatina; glicerina; titanio biossido E 171; ferro ossido rosso E 172; ferro ossido giallo E 172; ferro ossido marrone E 172; p.ossi benzoato di etile FU; p.ossi benzoato di propile FU (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: turbe funzionali dell'ipertrofia prostatica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2319

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lattulosio Bayer»

Estratto decreto n. 107 del 27 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LATTULOSIO BAYER, nelle forme e confezioni: «66,7% sciroppo» flacone da 200 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130, c.a.p. 20156 - Italia, codice fiscale n. 05849130157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 20, della legge n. 537/1993:

confezione: «66,7% sciroppo» flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 033769011 (in base 10), 106KKM (in base 32);

forma farmaceutica: sciroppo;

classe «C»;

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: L. Molteni e C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a., stabilimento sito in Scandicci, Firenze (Italia), strada statale 67, località Granatieri (tutte).

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: lattulosio 66,7 g;

eccipienti: aroma Curt Georgi n. 7-*bis* 0,06 g; acido citrico 0,05 g; acqua depurata q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2320

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mikan»

Estratto decreto n. 109 del 27 gennaio 2000

Specialità medicinale: MIKAN, anche nelle forme e confezioni: «2,5% crema» tubo da 15 g e «2,5% polvere cutanea» flacone da 15 g (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, codice fiscale n. 08205300588.

Produttore: la produzione e il controllo sono effettuati dalla società Pulitzer Italiana S.r.l. nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina, 1004.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«2,5% crema» tubo da 15 g;

A.I.C. n. 028423073 (in base 10), 0V3DX1 (in base 32);

classe «C»;

«2,5% polvere cutanea» flacone da 15 g;

A.I.C. n. 028423085 (in base 10), 0V3DXF (in base 32);

classe «C».

Composizione:

100 g di crema contengono:

principio attivo: amikacina solfato (pari ed amikacina base g 2,500) 3,337 g;

eccipienti: glicocolla; cisteina cloridrato; metile p-idrossibenzoato; propile p-idrossibenzoato; sodio edetato; tocoferoli misti concentrati; monodigliceridi di acidi grassi; polisorbato 80; olio di vaselina; acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

100 g di polvere contengono:

principio attivo: amikacina solfato (pari ad amikacina base g 2,500) 3,337 g;

eccipienti: tocoferoli misti concentrati; sodio edetato; silice precipitata; zinco ossido; magnesio carbonato; cisteina; talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine di infezioni cutanee sostenute da microorganismi sensibili all'amikacina.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2321

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sepical»

Estratto decreto n. 110 del 27 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SEPICAL, nelle forme e confezioni: «1 g compresse effervescenti» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sepi Chimica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Vittorio Grassi, 9/11, c.a.p. 00155 - Italia, codice fiscale n. 06806150584.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g compresse effervescenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 033818016 (in base 10), 1081F0 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni - Frosinone (Italia), strada Paduni n. 240 (produzione completa); I.BIR.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italy), via Vittorio Grassi, n. 9/15 (controlli di qualità sul prodotto finito).

Composizione: 1 compressa effervescente:

principio attivo: calcio carbonato 2,5 g (pari a 1 g di calcio);

eccipienti: acido citrico anidro 4,352 g; ciclamato di sodio 40 mg: saccarina sodica 6 mg; aroma arancio 100 mg; giallo arancio S (E110) 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2322

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Apuax»

Estratto decreto n. 114 del 27 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale APUAX, nelle forme e confezioni: «1 g compresse effervescenti» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Segix Italia S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via del Mare, 36, c.a.p. 00040 - Italia, codice fiscale n. 04936501008.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g compresse effervescenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 033759010 (in base 10), 1067T2 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: E-Pharma Trento S.p.a., stabilimento sito in Italia, via Provina, 2 - 38040 Ravina (Trento) (produzione completa).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: calcio carbonato 2,5 g (pari a 1 g di calcio);

eccipienti: acido citrico 4,352 g; aspartame 40 mg; saccarina sodica 6 mg; aroma arancio 100 mg; colorante giallo arancio S (E110) 2 mg; maltodestrina 68,52 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2323

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «FDP Fisiopharma»

Estratto decreto n. 116 del 27 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FDP FISIOPHARMA nelle forme e confezioni: «5 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone polvere da 5 g + 1 flacone solvente da 50 ml, «10 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone polvere da 10 g + 1 flacone solvente da 100 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fisiopharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Palomonte (Salerno), nucleo industriale, c.a.p. 84020, Italia, codice fiscale n. 02580140651.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «5 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone polvere da 5 g + 1 flacone solvente da 50 ml;

A.I.C. n. 033631019 (in base 10), 1028TC (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratoires Panpharma, stabilimento sito in Luitre (Fougeres) Francia, z.i. Du Clairay (p.a.: ripart. polv. steril, controlli in-process); Fisiopharma S.r.l., stabilimento sito in Palomonte (Salerno) Italia, nucleo industriale (preparazione flacone acqua p.p.i., confezionamento finale); Biolab S.r.l., stabilimento sito in Vimodrone (Milano) Italia, via B. Buozzi, 2 (analisi dei pirogeni).

Composizione: 1 flacone di polvere:

principio attivo: fruttosio 1-6 difosfato sale trisoidico 5 g.

Composizione: 1 flacone di solvente:

eccipiente: acqua p.p.i. 50 ml;

confezione: «10 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone polvere da 10 g + 1 flacone solvente da 100 ml:

A.I.C. n. 033631021 (in base 10), 102BTF (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratoires Panpharma, stabilimento sito in Luitre (Fougeres) Francia, z.i. Du Clairay (p.a.: ripart. polv. steril, controlli in-process); Fisiopharma S.r.l., stabilimento sito in Palomonte (Salerno) Italia, nucleo industriale (confezionamento finale); Bioindustria Lim S.p.a., stabilimento sito in Novi Ligure (Italia), via De Ambrosiis 2/4/6 (flacone acqua p.p.i.); Biolab S.r.l., stabilimento sito in Vimobrone (Milano) Italia, via B. Buozzi, 2 (analisi dei pirogeni).

Composizione: 1 flacone di polvere:

principio attivo: fruttosio 1-6 difosfato sale trisodico 10 g.

Composizione: 1 flacone di solvente:

eccipiente: acqua p.p.i 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2324

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Folicalgyn»

Estratto decreto n. 122 del 27 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FOLICALGYN nelle forme e confezioni: «25 mg capsule rigide» 10 capsule, «15 mg capsule rigide» 10 capsule, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: A.M.S.A. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, Passeggiata di Ripetta, 22, c.a.p. 00186, Italia, codice fiscale n. 00539640482.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «25 mg capsule rigide» 10 capsule;

A.I.C. n. 033032018 (in base 10), 0ZJ1UL (in base 32);

forma farmaceutica: capsule rigide;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Probuttore: I.Bir.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Vittorio Grassi nn. 9/15 (produzione completa); Ibsa Sa stabilimento sito in Lugano (Svizzera), via Al Ponte, 13 (produzione completa).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: calcio folinato 31,76 mg;

eccipienti: lattosio 100 mg; silice precipitata 5 mg; cellulosa microcristallina 8,25 mg; magnesio stearato 5 mg; titanio biossido 1,89 mg; acqua depurata 9,45 mg; gelatina 51,66 mg;

confezione: «15 mg capsule rigibe» 10 capsule;

A.I.C. n. 033032020 (in base 10), 0ZJ1UN (in base 32);

forma farmaceutica: capsule rigide;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.Bir.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Vittorio Grassi nn. 9/15 (produzione completa); Ibsa Sa stabilimento sito in Lugano (Svizzera), via Al Ponte, 13 (produzione completa).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: calcio folinato 19,1 mg;

eccipienti: lattosio 100 mg; silice precipitata 5 mg; cellulosa microcristallina 30,9 mg; magnesio stearato 5 mg; gelatina 51,66 mg; titanio biossido 1,89 mg; acqua depurata 9,45 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2325

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nei comuni di Dignano e Palermo

Con decreto interministeriale n. 1036 in data 4 febbraio 2000 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - Ramo difesa esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato Casermetta «Ex Corpo di guardia» di Dignano sito nel comune di Dignano (Udine), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 531, foglio 16, mappale 406 del N.C.T. della superficie di mq 1.275.

Con decreto interministeriale n. 1035 in data 3 febbraio 2000 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - Ramo difesa esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato della porzione dell'immobile demaniale denominato «Poligono di Bellolampo» sito nel comune di Palermo riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 45214, foglio 36, mappale 239 e foglio 37, mappale 1133 del N.C.T. della superficie complessiva di mq 2.310.

00A2447

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato relativo alla domanda di registrazione del prodotto «Cidre de Normandie» o «Cidre Normand», presentata ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Si comunica che è stata pubblicata nella G.U.C.E., serie C, n. 38 del 10 febbraio 2000 la domanda di registrazione, quale indicazione geografica protetta, presentata dal Syndacat national des industries cidricoles (SNIC) anche in rappresentanza del Syndicat des fabricants et nègociants en cidre de Normandie e della Fédération nationale des producteurs de fruits à cidre, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, per il prodotto «Cidre de Normandie» o «Cidre Normand», ottenuto dalla lavorazione e dalla fermentazione della frutta.

Copia della predetta G.U.C.E. contenente la descrizione del disciplinare di produzione è depositata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, ex divisione VI qualità, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, ed è a disposizione di tutti gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni.

Il presente comunicato è pubblicato in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento.

00A2445

Comunicato relativo alla domanda di registrazione del prodotto «Cidre de Bretagne» o «Cidre breton», presentata ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Si comunica che è stata pubblicata nella G.U.C.E., serie C, n. 38, del 10 febbraio 2000 la domanda di registrazione, quale indicazione geografica protetta, presentata dal Syndacat national des industries cidricoles (SNIC) anche in rappresentanza del Syndicat des producteurs et artisans cidriers de Bretagne e della Fédération nationale des producteurs de fruits à cidre, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, per il prodotto «Cidre de Bretagne» o «Cidre breton», ottenuto dalla lavorazione e dalla fermentazione delle mele.

Copia della predetta G.U.C.E. contenente la descrizione del disciplinare di produzione è depositata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, ex divisione VI qualità, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, ed è a disposizione di tutti gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni.

Il presente comunicato è pubblicato in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento.

00A2446

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, coordinato con la legge di conversione 27 aprile 1999, n. 118, recante: «Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario». (Testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999).

All'art. 1, comma 20, ultimo periodo, del testo coordinato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 30, seconda colonna, dove è scritto: «Per il periodo medesimo su concorde volontà delle parti, comunicata successivamente all'AIMA.», leggasi: «Per il periodo *1996-1997 tali atti hanno effetto anche per il periodo* medesimo su concorde volontà delle parti, comunicata successivamente all'AIMA.».

00A2473

Comunicato relativo al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 1º febbraio 2000 recante: «Iscrizione di varietà di mais nei registri delle varietà dei prodotti sementieri». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2000).

Al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* sono apportate le seguenti correzioni:

a pag. 46, sotto la colonna denominazione, dove è scritto: «*Itabuma*», leggasi: «*Itabuna*»;

a pag. 47, sotto la colonna denominazione, dove è scritto: «*VS 23*», leggasi: «*VH 23*».

00A2532

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 5 5 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77